SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 8 luglio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zantipres» *(11A09324)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bifril» *(11A09325)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Zopranol» *(11A09326)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Arrow» *(11A09327)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Avalox» *(11A09328)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Avalox» *(11A09329)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Octegra» *(11A09330)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Siccafluid» *(11A09331)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Paroxetina Hexal» *(11A09332)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Felodipina Hexal» *(11A09333)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «UFT» *(11A09334)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Carvedilolo Ratiopharm Italia» *(11A09335)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Copegus» *(11A09336)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Actira» *(11A09337)*

Variazione di tipo II dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Domperidone Teva» *(11A09338)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 14 giugno 2011, n. **101**.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il giorno 9 ottobre come Giornata nazionale in memoria delle vittime dei disastri ambientali e industriali causati dall'incuria dell'uomo.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, qualora cada in giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

Art. 2.

1. In occasione della Giornata nazionale di cui all'articolo 1 possono essere organizzati sul territorio nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, manifestazioni, cerimonie, incontri e momenti comuni di ricordo dei fatti accaduti e di riflessione sui fatti medesimi, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di promuovere attività di informazione e di sensibilizzazione e di sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi connessi ad interventi che alterano gli equilibri del territorio e della necessità di tutelare il patrimonio ambientale del Paese.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3351):

Presentato dall'on. Sabina Rossa ed altri in data 26 marzo 2010.

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'11 maggio 2010 con pareri delle commissioni V, VII, VIII, X e Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede referente, il 20, 21, 27, 28, 29 e 30 luglio 2010; il 3 agosto 2010; il 15 e 22 settembre 2010.

Assegnato nuovamente alla I Commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 6 ottobre 2010, con pareri delle Commissioni V, VII, VIII, X e Questioni regionali.

Esaminato dalla I Commissione, in sede legislativa, ed approvato il 6 ottobre 2010.

Senato della Repubblica (atto n. 2362):

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 20 ottobre 2010 con pareri delle Commissioni 5ª, 7ª, 10ª, 13ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione, in sede referente, il 15, 22 e 23 marzo 2011; il 6 e 19 aprile 2011.

Relazione scritta annunciata il 5 maggio 2011 (atto n. 2362-A) relatore sen. Enzo Bianco.

Esaminato in Aula il 24 maggio 2011 ed approvato il 1° giugno 2011.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), è il seguente:

«Art. 3. — Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.»;

— Il testo degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 (Disposizioni in materia di giorni festivi), è il seguente:

«Art. 2. — Le solennità civili previste dalla legge 27 maggio 1949, n. 260, e dalla legge 4 marzo 1958, n. 132, non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.»;

«Art. 3. — Le ricorrenze indicate negli articoli 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.».

11G0140

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 marzo 2011, n. **102**.

Regolamento recante le condizioni e le modalità operative del Fondo start-up, in attuazione dell'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 14 della legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha istituito il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate e ne affida la gestione alla Simest SpA, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera h-*ter*), della legge 24 aprile 1990, n. 100 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, la partecipazione di Simest SpA a società italiane che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento di obiettivi di internazionalizzazione;

Visto l'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990 e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede che la quota di utili di competenza del Ministero del commercio con l'estero (ora Ministero dello sviluppo economico) affluisce all'entrata del bilancio dello stato per essere contestualmente riassegnata a un apposito capitolo di spesa dello stesso Ministero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano;

Visto l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che eleva al 49% il limite massimo di intervento della Simest SpA in caso di investimenti all'estero per attività aggiuntive delle imprese che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2007, registro n. 4, foglio n. 151, con il quale sono stati individuati i progetti da realizzare a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano da finanziare con i residui sugli utili di competenza del Ministero a valere sulle disponibilità finanziarie del cap. 7360 dello stato di previsione del Ministero stesso;

Visto l'articolo 1, lettera *b)* n. 1, del citato decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, che ha previsto la costituzione di un Fondo di Venture capital volto a sostenere la fase di start-up delle PMI per la loro internazionalizzazione per complessivi 4.000.000 di euro;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale sono state trasferite al Ministero dello sviluppo economico, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni;

Considerata la necessità di disciplinare le condizioni e modalità di funzionamento del Fondo rotativo, provvedendo ad emanare il decreto previsto dall'articolo 14, comma 4 della citata legge n. 99 del 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 25 novembre 2010;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 930 del 18 gennaio 2011;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:

a) «Fondo Start-Up o Fondo»: Fondo rotativo con dotazione iniziale di 4.000.000 di euro, istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate;

b) «Società destinatarie»: imprese di nuova costituzione la cui sede sociale è in Italia o in altro paese dell'Unione europea, appositamente costituite, nella forma di società di capitali, da raggruppamenti di piccole e medie imprese (PMI) o da singole PMI operanti in Italia per la realizzazione di progetti di internazionalizzazione in Paesi al di fuori dell'Unione europea;

c) «Piccole e medie imprese (PMI)»: le piccole e medie imprese ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003;

d) «Intervento»: acquisizione da parte della Simest Spa, a valere sul Fondo rotativo - in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico - di una quota non di controllo e temporanea del capitale sociale della società destinataria;

e) «Soggetto gestore»: la Simest SpA, istituita ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100.

Art. 2.

Finalità del fondo rotativo

1. Il Fondo rotativo start-up è finalizzato alla realizzazione di interventi a condizione di mercato per favorire la fase di avvio di progetti di internazionalizzazione promossi in Paesi al di fuori dell'Unione europea da singole piccole e medie imprese o da loro raggruppamenti, costituiti sotto forma di società di capitali, attraverso la costituzione di un'apposita società con sede in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.

2. Al Fondo affluiscono tutti i proventi derivanti dagli impieghi della somma di cui al comma precedente e le somme derivanti dalla cessione delle partecipazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 3.

3. La dotazione iniziale del Fondo, pari a 4.000.000 di euro, è costituita a valere sulle somme già finalizzate specificamente, con il decreto del Ministro del commercio internazionale 27 settembre 2007, alla costituzione di un fondo volto a sostenere la fase di start-up delle PMI.

Art. 3.

Modalità di intervento del fondo

1. L'intervento del Fondo è temporaneo e non di controllo e non può superare in ogni caso il 49% del capitale sociale della società destinataria, per un importo complessivo non superiore a 200.000 euro.

2. Qualora la compagine della società destinataria comprenda società finanziarie o altri soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria o investitori istituzionali, la quota di partecipazione del Fondo non potrà superare quella dei soci proponenti che non svolgono attività finanziaria.

3. La durata dell'intervento del Fondo è da 2 a 4 anni, fino ad un massimo di 6 anni, qualora la specificità del progetto lo richieda, previa delibera del Comitato di cui all'articolo 5.

4. Il progetto della società destinataria deve avere una previsione di redditività ragionevole nel medio-lungo periodo.

5. Le modalità e le condizioni di acquisizione della partecipazione al capitale sociale della società destinataria, della gestione e della successiva cessione della partecipazione a valori di mercato, sono definiti nel contratto tra il soggetto gestore e i soci proponenti.

6. Ai soci proponenti non possono essere richieste garanzie reali a fronte dell'obbligo di riacquisto della partecipazione del Fondo.

7. Qualora i soci proponenti non riacquistino alla scadenza la partecipazione del Fondo, è riservata al soggetto gestore la possibilità di negoziare con terzi la cessione di tale partecipazione.

8. È altresì prevista la possibilità di esercizio del diritto di opzione a favore dei soci proponenti per il riacquisto anticipato della partecipazione del Fondo; analogo diritto di opzione è previsto per la cessione anticipata della partecipazione da parte del Fondo.

9. La remunerazione del Fondo è data dai dividendi sugli utili della società destinataria maturati durante il periodo di partecipazione e spetta al Fondo anche l'eventuale plusvalore derivante dalla cessione della quota di partecipazione.

Art. 4.

Richieste di intervento

1. Le richieste di intervento devono essere presentate dalle imprese alla Simest Spa, che provvede all'istruttoria ed effettua in nome proprio e per conto del Ministero dello sviluppo economico tutte le attività necessarie per realizzare quanto previsto dall'articolo 3.

2. Entro 60 giorni dalla presentazione, le richieste di intervento complete di tutti gli elementi utili alla valutazione del progetto e della relativa istruttoria sono trasmesse al Comitato di indirizzo e controllo di cui all'articolo 5, che delibera al riguardo nella prima riunione utile.

Art. 5.

Comitato di indirizzo e controllo

1. È costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e promozione degli scambi, il Comitato di indirizzo e controllo che delibera sulle richieste di intervento presentate.

2. Il Comitato, con apposite delibere, stabilisce inoltre i criteri e le modalità operative cui il soggetto gestore deve attenersi nello svolgimento delle attività di cui al presente decreto.

3. I compiti, la composizione del Comitato nonché eventuali compensi ai componenti sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Art. 6.

Compiti del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore svolge l'attività istruttoria di cui all'articolo 4, assicura la necessaria assistenza alle imprese destinatarie e cura la diffusione delle finalità del Fondo tra le piccole e medie imprese.

2. Il soggetto gestore comunica al Ministero dello sviluppo economico, almeno ogni sei mesi, lo stato delle partecipazioni, i dati relativi ai progetti approvati, eventuali rinunce e ogni utile informazione sullo stato di utilizzo del Fondo.

Art. 7.

Vigilanza e controlli

1. Al fine di valutare l'efficacia degli interventi, il Ministero dello sviluppo economico esercita funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo e accerta l'effettiva realizzazione dei progetti approvati anche mediante ispezioni in loco.

2. Eventuali spese relative all'effettuazione dei controlli sono a carico del fondo rotativo nella misura massima del 5% della dotazione del fondo stesso.

Art. 8.

Rapporti tra il Ministero e il soggetto gestore

1. I rapporti fra il Ministero dello sviluppo economico e il soggetto gestore sono regolati da apposita convenzione, con la quale sono definite le attività da svolgere e determinati i corrispettivi, posti a carico del Fondo.

Art. 9.

Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 marzo 2011

Il Ministro: ROMANI

Visto, *il Guardasigilli:*ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 2, foglio n. 357

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 luglio 2009 n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia):

«Art. 14 (*Utilizzo della quota degli utili della Simest Spa*). — 1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 934, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è istituito presso la Tesoreria dello Stato, con apposita contabilità speciale, il Fondo rotativo per favorire la fase di avvio (start-up) di progetti di internazionalizzazione di imprese singole o aggregate, gestito dalla Simest Spa, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

2. Sono assegnate al Fondo, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, le disponibilità finanziarie derivanti da utili di spettanza del Ministero stesso in qualità di socio della Simest Spa, già finalizzate, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, a interventi per lo sviluppo delle esportazioni.

3. Gli interventi del Fondo hanno per oggetto investimenti transitori e non di controllo nel capitale di rischio di società appositamente costituite da singole piccole e medie imprese, o da loro raggruppamenti, per realizzare progetti di internazionalizzazione.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con decreto emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le condizioni e le modalità operative del Fondo.».

— Si riporta il testo dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 25 (*Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla Simest S.p.a. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla Finest S.p.a. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalità di collaborazione fra Simest S.p.a. e Finest S.p.a.

2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la Simest S.p.a. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi.

3. La Simest S.p.a. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.

4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla Simest S.p.a. dei fondi e delle disponibilità finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1.

5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalità e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.a. alla Simest S.p.a. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonché per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.

6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2.

8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla Simest della gestione degli interventi indicati al comma 1.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero):

«2. La Simest S.p.a., anche avvalendosi, in base ad apposita convenzione, dei servizi dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), provvede in particolare, sulla base di programmi che evidenzino gli obiettivi di ciascuna iniziativa:

a) a promuovere la costituzione di società all'estero da parte di società ed imprese, anche cooperative, e loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici ed altri organismi pubblici e privati;

b) a partecipare, con quote di minoranza, nel limite indicato all'art. 3, comma 1, a società ed imprese all'estero, anche già costituite;

c) a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni e acquistare certificati di sottoscrizione e diritti di opzione di quote o azioni delle società ed imprese di cui alle lettere *a)* e *b)*, con il limite previsto alla lettera *b)*;

d) a partecipare ad associazioni temporanee di imprese e ad altri accordi di cooperazione tra società ed imprese all'estero, con il limite previsto alla lettera *b)*;

e) ad effettuare, a favore delle società ed imprese partecipate, ogni altra operazione di assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria;

f) ad effettuare ricerche di mercato, sondaggi e studi di fattibilità, anche mediante apposite convenzioni, preordinate alla costituzione di società ed imprese all'estero, anche d'intesa con l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE);

g) a rilasciare garanzia in favore di aziende ed istituti di credito italiani o esteri per finanziamenti a soci esteri locali a fronte della loro partecipazione nelle società ed imprese, nel rispetto del limite di cui alla lettera *b)*;

h) a partecipare, in posizione di minoranza, a consorzi e società consortili, fra piccole e medie imprese che abbiano come scopo la prestazione di servizi reali a favore di imprese all'estero ed usufruiscano dei contributi o di altre agevolazioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

h-*bis*) a concedere finanziamenti, di durata non superiore a otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera *b)*, in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro;

h-*ter*) a partecipare a società italiane o estere che abbiano finalità strumentali correlate al perseguimento degli obiettivi di promozione e di sviluppo delle iniziative di imprese italiane di investimento e di collaborazione commerciale ed industriale all'estero, quali società finanziarie, assicurative, di leasing, di factoring e di general trading;

h-*quater*) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

h-*quinquies*) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'art. 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273.».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 5, della citata legge n. 100 del 1990:

«5. Gli utili conseguiti dalla Simest S.p.a., anche per la parte degli stessi determinati da plusvalenze sulle cessioni di partecipazioni effettuate, possono essere distribuiti gli azionisti diversi dallo Stato. La quota di utili di competenza del Ministro del commercio con l'estero affluisce all'entrata del bilancio dello Stato per essere contestualmente riassegnata ad un apposito capitolo di spesa del Ministero del commercio con l'estero per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Disposizioni urgenti nell' ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale):

«6. Il limite massimo di intervento della Simest S.p.a., come previsto dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, è elevato al 49 per cento per gli investimenti all'estero che riguardano attività aggiuntive delle imprese, derivanti da acquisizioni di imprese, "joint-venture" o altro e che garantiscano il mantenimento delle capacità produttive interne. Resta ferma la facoltà del CIPE di variare, con proprio provvedimento, la percentuale della predetta partecipazione.».

— Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 (Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114.

Note all'art. 1:

— La raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, è pubblicata nella G.U.C.E. 20 maggio 2003, n. L 124.

— La citata legge n. 100 del 1990 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 aprile 1999, n. 91, supplemento ordinario.

11G0141

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 maggio 2011, n. **103**.

Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di O*leoresin Capsicum* e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante l'approvazione del testo definitivo del Codice Penale;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'approvazione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, di seguito denominato T.U.L.P.S.;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione del menzionato Testo Unico, di seguito denominato Regolamento di esecuzione;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante le norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il Codice del consumo;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;

Vista la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», ed in particolare l'articolo 3, comma 32, ai sensi del quale è prevista l'emanazione da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un regolamento con il quale vengano stabilite le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 2, comma 1, numero 13), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Acquisiti i pareri della Commissione Consultiva Centrale per il controllo delle armi nelle sedute del 15 settembre e del 20 ottobre 2009;

Visti i pareri dell'Istituto superiore di Sanità del 20 e 26 aprile 2010;

Data informazione alla Commissione Europea ai sensi della Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, recepita dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, di modifica della legge 21 giugno 1986, n. 317;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli Atti Normativi nell'Adunanza del 27 gennaio 2011;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Gli strumenti di autodifesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, in grado di nebulizzare una miscela irritante a base di oleoresin capsicum e che non hanno attitudine a recare offesa alle persone, devono avere le seguenti caratteristiche:

a) contenere una miscela non superiore a 20 ml;

b) contenere una percentuale di oleoresin capsicum disciolto non superiore al 10 per cento, con una concentrazione massima di capsaicina e capsaicinoidi totali pari al 2,5 per cento;

c) la miscela erogata dal prodotto non deve contenere sostanze infiammabili, corrosive, tossiche, cancerogene o aggressivi chimici;

d) essere sigillati all'atto della vendita e muniti di un sistema di sicurezza contro l'attivazione accidentale;

e) avere una gittata utile non superiore a tre metri.

2. Tutti gli strumenti di autodifesa di seguito denominati prodotti non conformi alle caratteristiche tecniche di cui al comma 1 rimangono disciplinati dalla normativa in materia di armi.

Art. 2.

1. Sui prodotti di cui all'articolo 1 importati o immessi sul territorio nazionale devono essere riportate, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:

a) denominazione legale o merceologica del prodotto;

b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16.

2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare:

a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;

b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;

c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a una aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;

d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza «irritante».

3. Le indicazioni di cui al comma 2, lettere *a)* e *c)*, possono essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

4. Per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina pure la sicurezza degli stessi prodotti.

Art. 3.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale*. Nel predetto periodo continuano ad applicarsi le norme precedentemente vigenti.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 maggio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

Il Ministro della salute: FAZIO

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 14, foglio n. 85

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— Il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (Approvazione del testo definitivo del Codice penale), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 ottobre 1930, n. 251, S.O.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149, S.O.

— La legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1979, n. 105.

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (Attuazione della direttiva n. 92/32/CEE, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 16-12-2008.

— Il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

— Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, è stato pubblicato nella GUUE 31 dicembre 2008, n. L 353.

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica):

«32. Il Ministro dell'interno, con regolamento da emanare nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, definisce le caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa, di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, che nebulizzano un principio attivo naturale a base di oleoresin capsicum, e che non abbiano l'attitudine a recare offesa alla persona.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dalla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1 della legge 3 novembre 2009, n. 172:

«1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero dello sviluppo economico;

7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

8) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

9) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

10) Ministero del lavoro, e delle politiche sociali;

11) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

12) Ministero per i beni e le attività culturali;

13) Ministero della salute.».

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 gennaio 2001, n. 19.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3, della citata legge n. 110 del 1975:

«3. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'art. 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato decreto legislativo n. 206 del 2005:

«Art. 11 *(Divieti di commercializzazione)*. — 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»;

«Art. 12 *(Sanzioni)*. — 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita.

2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all'ufficio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.».

11G0142

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 2011.

Concessione di un assegno straordinario in favore del sig. Vincenzo Castrovillari (in arte Giorgio Castrovillari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 440, concernente l'istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2010, con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici economici previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 440;

Vista la documentazione acquisita e gli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di attribuire un assegno straordinario vitalizio in favore del sig. Vincenzo Castrovillari (in arte Giorgio Castrovillari), che possiede i requisiti previsti dalla predetta legge istitutiva, di euro 24.000,00 annui;

Su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2011;

Considerato che sono state rese le prescritte comunicazioni al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei Deputati;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

A decorrere dal 23 marzo 2011, è attribuito un assegno straordinario vitalizio dell'importo annuo di euro ventiquattromila/00 al sig. Vincenzo Castrovillari (in arte Giorgio Castrovillari), nato a Trani (Bari) l'11 giugno 1927.

La relativa spesa farà carico allo stanziamento iscritto al capitolo 230 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2011 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 aprile 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 13, foglio n. 291.

11A08992

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 giugno 2011.

Modifica del tenore in nicotina e in monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste le lettere del 26 e del 29 aprile 2011 con le quali la Imperial Tobacco Italia Italia Srl ha comunicato la variazione del tenore in nicotina e in monossido di carbonio di alcune marche di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalla citata Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina e in monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

	Mg/nicotina	Mg/Monossido di carbonio	Mg/nicotina	Mg/Monossido di carbonio
	DA		A	
WEST RED 20	0,9	10,0	0,8	10,0
DAVIDOFF CLASSIC	0,9	10,0	0,8	10,0
DAVIDOFF MAGNUM	1,0	10,0	0,9	10,0
GAULOISES BRUNES	0,7	9,0	0,8	10,0
GITANES	0,7	9,0	0,8	10,0
GITANES FILTRE	0,7	10,0	0,8	10,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 2011

Il direttore: RISPOLI

11A09210

DECRETO 30 giugno 2011.

Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2011, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 1986, n. 488, l'art. 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art.22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, ai sensi dei quali è demandato al Ministro del Tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui agli Enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito dalla legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i Comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento per i mutui di cui alle leggi suindicate, stipulati a tasso variabile;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1998 con il quale è stabilito che, a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso RIBOR è sostituito dall'EURIBOR;

Visto il decreto ministeriale del 10 maggio 1999, e, in particolare, l'art. 4, il quale prevede che le disposizioni del decreto medesimo si applicano ai contratti di mutuo stipulati successivamente alla sua entrata in vigore;

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2004, con il quale, ai fini della determinazione del costo della provvista dei mutui a tasso variabile, il parametro della lira interbancaria è stato sostituito con quello del tasso interbancario;

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 2005, con il quale, per le finalità di cui al presente decreto, il parametro del "RENDIOB" è stato sostituito con quello del "RENDISTATO";

Viste le misure del tasso EURIBOR ACT/365 a tre mesi e EURIBOR ACT/360 a tre mesi rilevate per il mese di maggio 2011 sul circuito Reuters, pari rispettivamente a 1,445% e 1,425%;

Vista la lettera dell'8 giugno 2011, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento per i predetti mutui per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011;

Ritenuta la necessità di fissare il costo della provvista per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate anteriormente al 29 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il periodo 1° luglio – 31 dicembre 2011 il costo della provvista da utilizzarsi per operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari a:

a) 2,95% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) 3,35% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) 3,70% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) 3,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate entro il 30 dicembre 1998;

e) 3,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 stipulate nel periodo 31 dicembre 1998 – 28 maggio 1999;

2. Al costo della provvista va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto. La misura della commissione rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 maggio 1999 richiamato in premessa. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2011

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

11A09401

DECRETO 1° luglio 2011.

Chiusura delle seguenti lotterie istantanee con partecipazione a distanza: « Il segreto di Leonardo on-line»; «La Fortuna gira on-line»; «Spacca 9 on-line»; «Portafortuna on-line»; «Le ricchezze del nuovo mondo on-line»; «Poker texano on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, con il quale è stato emanato il Regolamento delle lotterie nazionali;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministero delle finanze ad istituire le lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visti i decreti dirigenziali del 20 marzo 2008 e del 26 novembre 2009 che hanno prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto l'art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto l'art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l'adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto direttoriale del 17 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione di quanto previsto dalla succitata legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza;

Visto il decreto direttoriale del 7 novembre 2006 di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Portafortuna on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 2006);

Visto il decreto direttoriale del 18 ottobre 2007, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «La fortuna gira on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 novembre 2007);

Visto il decreto direttoriale del 2 marzo 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Il segreto di Leonardo on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 aprile 2009);

Visto il decreto direttoriale del 24 luglio 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Poker texano online» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 agosto 2009);

Visto il decreto direttoriale del 9 settembre 2009, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Spacca 9 on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 settembre 2009;

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 2010, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Le ricchezze del nuovo mondo on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 luglio 2010);

Vista la proposta di Lotterie Nazionali S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura delle seguenti lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza:

Il segreto di Leonardo on-line

La fortuna gira on-line

Spacca 9 on-line

Portafortuna on-line

Le ricchezze del nuovo mondo on-line

Poker texano on-line

con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: FERRARA

11A09340

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 7 giugno 2011.

Iscrizione nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti da soggetti in possesso dei requisiti professionali, della società «Is.Ve.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l.», in Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 490, comma secondo, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 2, comma terzo, lettera *e)* del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

Visto l'art. 173-*ter* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiunto dall'art. 2, comma 3-*ter*, del decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80, secondo cui «il Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di cui all'art. 490 del codice ed i criteri e le modalità con cui gli stessi sono formati e resi disponibili»;

Visto l'art. 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile nel quale vengono individuati gli istituti autorizzati all'incanto dei beni mobili e all'amministrazione giudiziaria dei beni immobili;

Visto l'art. 2 del D. M. 31 ottobre 2006 (individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'art. 490 del codice di procedura civile) il quale prevede che «i siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4, sono inseriti nell'elenco tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero, direzione generale della giustizia civile»;

Visto il P.D.G. del 2 aprile 2009 con il quale:

è stata disposta l'istituzione dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 3 e dotati dei requisiti tecnici di cui all'art. 4; oltre che, per la pubblicità dei beni mobili, dei siti internet gestiti dagli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del citato decreto ministeriale 31ottobre 2006;

è stato istituito il registro nel quale dovranno essere conservati i decreti di ammissione delle società nell'elenco dei siti internet che hanno presentato domanda nonché, per la pubblicità dei beni mobili, degli istituti autorizzati di cui al comma quinto dell'art. 2 del decreto ministeriale 31 ottobre 2006, oltre che i decreti di diniego e cancellazione;

Vista l'istanza del 29 settembre 2010 prot. m. dg DAG 5 ottobre 2010, n. 126263.E e nota integrativa del 9 dicembre 2010, prot. m. dg DAG 18 gennaio 2011, n. 5865.E, con le quali la società IS.VE.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l con sede legale in Firenze, Borgo Albizi n. 26 P.IVA e C.F. 04195700481, sito internet www.isveg.it ha chiesto l'iscrizione della predetta società nell'elenco dei siti internet per la Corte d'Appello di Firenze;

Considerato che i requisiti posseduti dalla società «IS.VE.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l.» risultano conformi a quanto previsto dal P.D.G. del 2 aprile 2009;

Verificati in particolare:

il possesso dei requisiti di professionalità e tecnici

l'assenza di situazioni d'incompatibilità

il possesso del manuale operativo e del piano della sicurezza del sito;

Visto il parere favorevole espresso dalla direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (rif. prot. m dog 3 giugno 2011, n. 15451.E);

Dispone

L'iscrizione della società «IS.VE.G. Istituto Vendite Giudiziarie S.r.l.», con sede legale in Firenze, Borgo Albizi n. 26 P.IVA e C.F. 04195700481, sito internet www.isveg.it, nella sezione A dell'elenco dei siti internet gestiti dai soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 31 ottobre 2006.

L'iscrizione decorre dalla data del presente provvedimento.

Dalla data di iscrizione, la società è autorizzata ad effettuare la pubblicità presso il distretto di Corte d'Appello di: Firenze.

La società è obbligata a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Il Direttore Generale della Giustizia Civile procederà ai sensi dell'art. 8 del D.M. 31 ottobre 2006. L'accertamento dell'assenza o del venire meno dei requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporterà la cancellazione d'ufficio del sito internet dall'elenco di cui all'art. 2 del suddetto decreto.

Si avverte che ai sensi dell'art. 8, comma secondo, del D.M. 31 ottobre 2006, sono cancellati dall'elenco i siti che effettuano la pubblicità di atti relativi a procedure esecutive pendenti davanti agli uffici giudiziari di distretti di Corte d'Appello diversi da quelli per i quali sono iscritti.

Roma, 7 giugno 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A08813

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 25 gennaio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Affinity Plus».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 25 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. della *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, in particolare l'art. 10 relativo all'autorizzazione di prodotti uguali;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n.189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n.129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n.85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Vista la domanda presentata in data 2 aprile 2010 dall'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato AFFINITY PLUS contenente la sostanza attiva carfentrazone-etile, uguale al prodotto di riferimento denominato SPOTLIGHT PLUS registrato al n. 13466 con decreto direttoriale in data 25 febbraio 2010, della medesima impresa;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento SPOTLIGHT PLUS;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/68/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva carfentrazone-etile nell'allegato I del decreto legislativo n. 194/1995;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva carfentrazone-etile;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 30 settembre 2013, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva carfentrazone-etile in allegato I, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 settembre 2013, l'impresa FMC Chemical Sprl con sede legale in Brussels (Belgio), Boulevard de la Plaine 9/3, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato AFFINITY PLUS con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti e gli adeguamenti secondo i termini definiti dal sopra citato decreto ministeriale di recepimento della direttiva di iscrizione in allegato I del decreto legislativo n. 194/1995 della sostanza attiva carfentrazone-etile, per il prodotto fitosanitario in questione e per quello di riferimento.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da 500 ml e litri 1- 2 - 5.

Il prodotto è importato in confezioni pronte all'uso dallo stabilimento estero Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda - Allee 1 - Leobendorf bei Korneuburg (Austria).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 14980.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

Affinity® Plus

Formulato in emulsione acqua/olio

DISERBANTE PER

MELO, PERO, KIWI, PESCO, SUSINO, OLIVO, AGRUMI, NOCCIOLO, VITE, VIVAI DI PIANTE ARBUSTIVE ED ARBOREE E PER AREE NON COLTIVATE

DISSECCANTE PRE-RACCOLTA DELLA PATATA

SPOLLONANTE PER

KIWI, NOCCIOLO, VITE, OLIVO, PESCO, SUSINO, MELO, PERO, AGRUMI

Affinity® Plus Registrazione Ministero della Salute n. ... del ....

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Composizione
100 g di prodotto contengono:
Carfentrazone-etile puro g. 6,45 (= 60 g/L)
Coformulanti q.b. a g. 100
Affinity® e FMC® sono marchi registrati dalla FMC Corporation, USA

FMC®

FMC CHEMICAL Sprl
Boulevard de la Plaine 9/3
1050 Brussels (Belgio)
Tel. 0032 2 645 95 84

Distribuito da:
ISAGRO ITALIA Srl – Milano
Tel. 02.45280.1

Contenuto netto: **500 ml 1L 2L 5L**

Partita n.

Stabilimento di produzione (formulazione e confezionamento o sola formulazione):
Kwizda Agro GmbH - Laaer Bundesstrasse - Kwizda-Allee 1
A-2100 Leobendorf bei Korneuburg, Austria
Stabilimento di confezionamento:
Althaller Italia srl - Strada Comunale per Campagna, 5
20078 S. Colombano al Lambro (Milano)

FRASI DI RISCHIO: Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non trattare in una fascia di rispetto di 5 metri (comprendente la coltura) dalla vegetazione naturale. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Non esiste un antidoto specifico. Il trattamento consiste nell'evitare l'esposizione al prodotto e nella cura sintomatica e di supporto.

PRONTO SOCCORSO

Ingestione accidentale: Tenere il paziente a riposo. Non provocare il vomito. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.
Contatto con gli occhi: Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per almeno 15 minuti e consultare un medico.
Contatto con la pelle: può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. Lavate a fondo con acqua e sapone.
Inalazione accidentale: Portare il paziente all'aperto. Consultare un medico alla comparsa di un qualsiasi sintomo.

Modalità d'impiego come diserbante

CARATTERISTICHE

Affinity Plus è un erbicida di post-emergenza utilizzato su melo, pero, pesco, kiwi, olivo, agrumi, vite, vivai di piante arbustive ed arboree e sulle aree non coltivate, per il controllo di numerose infestanti normalmente presenti al momento del trattamento.
Il prodotto è assorbito per via fogliare e agisce per contatto bloccando la crescita delle infestanti sensibili con sintomi che si manifestano entro pochi giorni dal trattamento (necrosi e successiva morte).
Affinity Plus impiegato come diserbante integra o rende più rapida l'azione di erbicidi totali, sistemici o di contatto (Glifosate e Glufosinate ammonio) nei confronti di infestanti quali Vilucchio (*Convolvolus arvensis*), Malva (*Malva sylvestris*), Porcellana (*Portulaca oleracea*), Acetosella (*Oxalis spp.*), Piantaggine (*Plantago maior*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Ortica (*Urtica dioica*).

COLTURE, DOSI, EPOCHE, MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE.

Il prodotto è normalmente utilizzato in miscela con erbicidi totali, sistemici o di contatto che ne completano lo spettro d'azione.

Vite, melo, pero, kiwi, pesco, susino, agrumi, nocciolo:

- Nei trattamenti autunnali contro le graminacee e dicotiledoni autunnali e le nascite delle principali infestanti invernali intervenire, in miscela con erbicidi sistemici, alla dose di 0,3 l/ha di **Affinity Plus**, diluiti in 300-500 litri d'acqua, impiegando i volumi maggiori in presenza di infestanti sviluppate.
- Nei trattamenti primaverili intervenire, in miscela con erbicidi sistemici, preferibilmente su infestanti non eccessivamente sviluppate alla dose di 0,3 l/ha. La dose può essere ridotta a 0,25 l/ha qualora siano attuati più trattamenti allo scopo di realizzare un adeguato controllo delle eventuali rinascite delle infestanti.

Olivo: intervenire fino ad una settimana prima della raccolta sia su infestanti sviluppate sia sui ricacci di sfalci precedenti alla dose di 0,3 L in 300-500 L di acqua/ha in miscela con erbicidi sistemici.

Vivai di piante arbustive e arboree: impiegare il prodotto in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha diluito in 300-500 litri di acqua.

Per interventi su infestanti a macchia utilizzare 75 ml per 100 litri d'acqua.

Diserbo totale degli incolti: (aree industriali e civili, bordi stradali, argini e sedi ferroviarie), intervenire, in miscela con erbicidi sistemici alla dose di 0,3 l/ha.

Modalità ed epoche d'impiego per il controllo dei polloni

Localizzare il trattamento sulle zone dei polloni utilizzando barre schermate che evitino che la deriva della soluzione raggiunga la vegetazione circostante della coltura.
Per ottenere risultati ottimali trattare i polloni o i pampini da eliminare quando presentano una lunghezza di 10–15 cm.

DOSE D'IMPIEGO

Kiwi, Olivo, Pesco, susino, Melo, Pero, Agrumi: per il controllo dei germogli basali e del tronco intervenire alla dose di 0,3 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 0,9 -1 l/ha di prodotto.
Nocciolo: per il controllo dei germogli basali del tronco intervenire alla dose di
0,35–0,4 litri per 100 litri d'acqua equivalenti a 1 L/ha di **Affinity Plus**.
Vite: Per il controllo dei getti basali e del tronco intervenire alla dose di 0,3 litri di prodotto per 100 litri d'acqua. Applicare 0,8–1 litri di soluzione acquosa per 10 metri lineari pari a 80– 100 litri di soluzione per km percorso.

Disseccante pre raccolta della patata

MODALITÀ D'IMPIEGO

Affinity Plus si utilizza in pre-raccolta, quale disseccante della vegetazione su colture di patate per uso alimentare, su patate utilizzate per la produzione della fecola e su varietà di patate da seme. **Il prodotto agisce per contatto e non lascia residui sui tuberi.**

EPOCA D'IMPIEGO

Applicare il prodotto alla completa maturazione dei tuberi e ad inizio del processo di senescenza della coltura.

DOSE D'IMPIEGO

Utilizzare 1 l/ha di **Affinity Plus** in 300-600 litri d'acqua, assicurando una accurata e uniforme distribuzione e una adeguata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Nelle condizioni agronomiche italiane una applicazione consente di ottenere un adeguato disseccamento della massa vegetativa. In casi eccezionali, potrebbe essere necessario eseguire una seconda applicazione. In questa seconda ipotesi intervenire alla stessa dose 5–7 giorni dopo la prima applicazione.
Importante: qualora si intendesse effettuare l'applicazione prima dell'inizio del periodo di senescenza od in presenza di una massa vegetativa particolarmente importante eseguire, qualche giorno prima del trattamento, la frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10-15 cm)
Qualora sia stato eseguito un intervento di frantumazione meccanica della vegetazione (steli della lunghezza di 10–15 cm) applicare la dose di 1 l/ha di **Affinity Plus** 2-4 giorni dopo l'intervento meccanico.

CONSIGLI D'IMPIEGO

Affinity Plus agisce per contatto. La qualità dell'attività di disseccamento dipende dalla accuratezza con la quale viene realizzata l'applicazione del prodotto. Eseguire una adeguata ed uniforme distribuzione della poltiglia, assicurandosi che la velocità di

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GEN. 2011

avanzamento del trattore e la pressione della pompa permettano una elevata penetrazione del prodotto nella vegetazione. Utilizzare esclusivamente ugelli a specchio. Applicare il prodotto preferibilmente al mattino anche in presenza di vegetazione leggermente umida .

Attività disseccante su patata: per ottenere una attività disseccante ottimale evitare l'applicazione in condizioni climatiche estreme: siccità od umidità eccessive, temperature elevate ed umidità dell'aria molto bassa. Non applicare il prodotto al calare delle tenebre. Non applicare **Affinity Plus** su colture di patata colpite da forti attacchi di peronospora. E consigliabile mantenere l'agitatore dell'irroratrice costantemente in movimento

PULIZIA DELLA IRRORATRICE

Al fine di evitare danni alle colture trattate successivamente con la stessa attrezzatura è necessario pulire a fondo sia l'irroratrice che la barra con una miscela di acqua con un prodotto omologato per la pulizia delle irroratrici.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Riempire a metà il serbatoio dell'irroratrice con acqua pulita. Avviare l'agitatore. Aggiungere gradualmente il prodotto nel serbatoio. Riempire completamente e mantenere in movimento l'agitatore prima e durante il trattamento. Astenersi dal pre-miscelare **Affinity Plus** in poca acqua prima di versarlo nel serbatoio dell'irroratrice.

RACCOMANDAZIONE IMPORTANTE: La distribuzione della miscela dovrà essere realizzata in modo uniforme. Verificare il buon funzionamento della barra irroratrice prima di procedere all'applicazione del prodotto. **Prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare che una accidentale deriva del prodotto finisca sulle colture limitrofe.**

Sospendere i trattamenti: 7 giorni prima della raccolta su melo, pero, kiwi, pesco, susino, olivo, agrumi, nocciolo, vite; 3 giorni su patata.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 25 GEN. 2011

11A08659

DECRETO 10 febbraio 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Alien».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato».

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto l'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in allegato I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 1050/2009 del 28 ottobre 2009, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del consiglio;

Visto il regolamento (CE) n. 790/2009 della commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Vista la domanda presentata in data 11 luglio 2006 e le successive integrazioni di cui l'ultima del 25 novembre 2010 presentata dall'Impresa ORIS S.p.A, con sede legale in Milano, via Carroccio n. 8, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato ALIEN EW contenente la sostanza attiva tebuconazolo;

Visto il decreto del decreto ministeriale 31 agosto 2009 (*G.U.* n. 288 dell'11 dicembre 2009) di inclusione della sostanza attiva tebuconazolo, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 agosto 2019, in attuazione della direttiva 2008/125/CE della commissione del 19 dicembre 2008;

Considerato che per il prodotto fitosanitario in questione contenente la sostanza attiva tebuconazolo l'impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste per la fase 1 di adeguamento a seguito dell'iscrizione della stessa in allegato I ai sensi del sopracitato decreto ministeriale 31 agosto 2009, art. 2, comma 2;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 sulla base di un fascicolo conforme all'allegato III da presentarsi entro il 28 febbraio 2012, pena la revoca, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto di iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 febbraio 2009 dalla commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva 31 agosto 2019 in allegato I, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 20 marzo 2009 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;

Visti gli atti d'ufficio da cui risulta che l'Impresa in oggetto ha ceduto la proprietà del prodotto fitosanitario in questione all'Impresa Oxon Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via del Carroccio n. 8;

Vista la nota pervenuta in data 25 gennaio 2011 da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio chiedendo nel contempo il cambio di denominazione da ALIEN EW ad ALIEN;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

L'Impresa Oxon Italia S.p.a., con sede legale in Milano, via del Carroccio n. 8, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato ALIEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 agosto 2019, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva tebuconazolo nell'allegato I.

Sono fatti salvi, pena la revoca dell'autorizzazione del prodotto, gli adempimenti relativi alla presentazione del fascicolo di allegato III entro il 28 febbraio 2012 e i conseguenti adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo n. 194/1995 con le modalità definite dalla direttiva d'iscrizione 2008/125/CE del 19 dicembre 2008 per la sostanza attiva tebuconazolo.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 100-250-500 e L 1-5-10-25.

Il prodotto in questione è prodotto nello stabilimento dell'impresa: - SIPCAM S.p.A - Salerano sul Lambro (Lodi).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13472.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ALIEN

Fungicida sistemico - emulsione olio acqua.

ALIEN - Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 24,67 (=250 g/l)
- Coformulanti quanto basta a g. 100

Oxon Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100-250-500 litri 1-5-10-25

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
ATTENZIONE: evitare che donne in età fertile utilizzino o siano comunque esposte al prodotto. Utilizzare occhiali protettivi durante la fase di miscelazione/carico del prodotto. Non entrare nelle aree trattate prima di 48 ore dall'applicazione del prodotto. Per eventuali lavorazioni agricole, da effettuare entro 48 ore dal trattamento, usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO

Il prodotto si usa alle seguenti dosi, riferite all'impiego con pompe a volume normale e con volumi medi di irrorazione (1000 l/ha). In caso di utilizzo di pompe a basso o ultrabasso volume aumentare la dose in modo da ottenere lo stesso dosaggio per ettaro.
Pomacee (melo e pero)
- contro ticchiolatura (*Venturia inaequalis, Venturia pirina*) 40-50 ml/hl in miscela con fungicidi di copertura.
Intervenire con trattamenti preventivi ogni 6-8 giorni fino alla fase di frutto noce e successivamente ogni 12-15 giorni, oppure curativamente entro 72-95 ore dall'inizio dell'infestazione;
- contro mal bianco del melo (*Podosphaera leucotricha)* 40-50 ml/hl;
- contro maculatura bruna del pero *(Stemphylium vesicarium)* 50-75 ml/hl.
Drupacee (albicocco, ciliegio, pesco e nettarino, susino europeo)
- contro *Monilia* spp.e *Botrytis cinerea*
1-2 trattamenti a cavallo della fioritura alla dose di 50-75 ml/hl;
1-2 trattamenti in pre-raccolta a distanza di 7 giorni tra di loro alla dose di 50-75 ml/hl;
- contro mal bianco *(Sphaerotheca pannosa)*, 50-75 ml/hl
- contro ruggine del susino 1 o 2 trattamenti preventivi alla comparsa dei primi sintomi della malattia alla dose di 50 ml/hl.
Vite 40 ml/hl contro oidio (*Uncinula necator*) ogni 10-14 giorni in miscela o in alternanza con prodotti con diverso meccanismo d'azione.
Cereali (frumento, orzo, segale ed avena) **(solo fino alla fine della fioritura)**
Intervenire alla dose 1 lt/ha posizionando il trattamento come di seguito indicato:
- contro oidio *(Erysiphe graminis)*, ruggini *(Puccinia* spp.*)*, *Pyrenophora teres. Rhynchosporium secalis*;
- contro fusariosi della spiga (*Fusarium* spp.);
- contro Septoria *(Septoria* spp.*)*;
- contro "malattie del piede" (*Fusarium* spp., *Pseudocercospella herpotrichoides, Ophiobolus graminis*).
Tappeti erbosi contro *Microdochium nivale, Sclerotinia homeocarpa* e *Rhizoctonia solani* alle dosi di 1,6-2 lt/ha intervenendo alla comparsa dei primi sintomi e successivamente 10-20 giorni dopo in funzione dell'andamento epidemico.
Colture orticole (melone, cocomero, cetriolo, zucchino, pomodoro, peperone, carciofo) e **Asparago (solo durante la stagione vegetativa, dopo la raccolta dei turioni):**
contro oidio (*Erysiphe cichoracearum, Sphaeroteca fuliginia, Leveillula taurica*) intervenire con intervallo di 7-10 giorni alla dose di 50 ml/hl. Per l'asparago trattare esclusivamente dopo la raccita dei turioni durante la stagione vegetativa.

COMPATIBILITÀ: il prodotto può essere miscelato con fungicidi o insetticidi a reazione neutra.
Avvertenze: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre, essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta

FITOTOSSICITÀ: su melo, in particolari condizioni climatiche, il prodotto può causare rugginosità.
Avvertenza: In caso di impiego su tappeti erbosi è obbligatorio segnalare con appositi cartelli il divieto di accesso nell'area trattata, mantenendo tale divieto per 48 ore dopo l'applicazione.
Sospendere i trattamenti 3 giorni per pomodoro, peperone, cetriolo e zucchino; 7 giorni prima del raccolto del pesco e nettarino, ciliegio, albicocco e susino, melone, cocomero e carciofo; 15 giorni per pero; 14 giorni per vite; 30 giorni per melo.

Nell'applicazione del prodotto rispettare le indicazioni contenute nell'allegata tabella

Coltura	Dose max (ml/ha)	N. max trattamenti	Volume d'acqua utilizzato (litri)
Melo	900	4	1400-1800
Pero	800-1200	4	1400-1600
Albicocco, Ciliegio	1125	2	1200-1500
Pesco e nettarine	1125	2	1000-1500
Susino	750-1125	2	1000-1500
Vite	400	4	1000
Cereali	1000	1	-
Tappeti erbosi	2000	2	600-800
Colture orticole	500	4	800-1000

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

ALIEN

Fungicida sistemico - emulsione olio acqua.

ALIEN - Composizione:
- Tebuconazolo puro .... g. 24,67 (=250 g/l)
- Coformulanti quanto basta a g. 100

Oxon Italia S.p.A.
Via Carroccio 8 - Milano
Tel. 02.353781

Autorizzazione Ministero della Salute
n. del

Officine di produzione:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (LO)

Taglie: ml 100

Partita n.:

FRASI DI RISCHIO

Nocivo per ingestione. Rischio di gravi lesioni oculari. Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati. Tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.].
ATTENZIONE: evitare che donne in età fertile utilizzino o siano comunque esposte al prodotto. Utilizzare occhiali protettivi durante la fase di miscelazione/carico del prodotto. Non entrare nelle aree trattate prima di 48 ore dall'applicazione del prodotto. Per eventuali lavorazioni agricole, da effettuare entro 48 ore dal trattamento, usare guanti adatti.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Sintomi: organi interessati: occhi, cute, mucose del tratto respiratorio, fegato, reni. Provoca gravi lesioni cutanee su base allergica (da semplici dermatiti eritematose a dermatiti necrotizzanti). Provoca tosse broncospasmo e dispnea per irritazione bronchiale. Fenomeni di tossicità sistemica solo per assorbimento ad alte dosi. Sono possibili tubulonecrosi renale acuta ed epatonecrosi attribuite ad un meccanismo immunoallergico. In caso di ingestione insorgono sintomi di gastroenterite (nausea, vomito, diarrea) e cefalea, oltre naturalmente a segni del possibile interessamento epatico e/o renale. Nell'intossicazione grave si evidenziano segni di eccitamento e depressione del SNC. Metabolismo: dopo ingestione la sostanza è prontamente assorbita e metabolizzata. L'escrezione renale e fecale avviene in 72 ore. Terapia: sintomatica.
Avvertenza: consultare un Centro Antiveleni.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.

IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

10 FEB. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ....

11A08658

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Dobrogeanu Popescu Madalina Ionica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Popescu Madalina Ionica, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «in specialitatea asistent generalist», conseguito in Romania presso la scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che la signora Popescu Madalina Ionica ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Dobrogeanu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di "In specialitatea Asistent Generalist", conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Bucarest nell'anno 1996 dalla sig.ra Dobrogeanu Madalina Ionica, coniugata Popescu Madalina Ionica nata a Bucarest (Romania) il giorno 6 gennaio 1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Popescu Madalina Ionica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08907

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Preda Catalina Sanda Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Preda Catalina Sanda Camelia, nata a Bucarest (Romania) il 13 agosto 1984, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno - Ministero della Sanità della Romania - in data 22 febbraio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla sig.ra Preda Catalina Sanda Camelia, nata a Bucarest (Romania) il 13 agosto 1984, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Preda Catalina Sanda Camelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08908

DECRETO 17 giugno 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Lazarica Tudosica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Lazarica Tudosica, nata a Ianca (Romania) il 29 novembre 1976, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della sanità della Romania – in data 22 febbraio 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Fundeni» di Bucarest nell'anno 2010 dalla signora Lazarica Tudosica, nata a Ianca (Romania) il 29 novembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Lazarica Tudosica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A08909

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 giugno 2011.

Riconoscimento del consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Valle del Belice e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Valle del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE
E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il regolamento (CE) n. 1486 della Commissione del 20 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 273 del 21 agosto 2004 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Valle del Belice»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Vista l'istanza presentata dal consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Valle del Belice, con sede legale in Castelvetrano (Trapani), via Tagliata n. 6, intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera *d)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Valle del Belice»;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Valle del Belice, al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15 della legge n. 526/1999,

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di tutela dell'olio extravergine di oliva DOP Valle del Belice, con sede in Castelvetrano (Trapani), via Tagliata n. 6, è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla DOP «Valle del Belice» registrata con regolamento (CE) n. 1486 della Commissione del 20 agosto 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea L. 273 del 21 agosto 2004.

2. Gli atti del consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la DOP «Valle del Belice».

Art. 3.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della DOP «Valle del Belice» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di tutela di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità a quanto stabilito dal decreto 12 settembre 2000, n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della DOP «Valle del Belice» appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera grassi (oli), individuata dall'art. 4, lettera *d)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al consorzio di tutela.

Art. 6.

L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08657

DECRETO 15 giugno 2011.

Rettifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei

vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.lgs. 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1979, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Sardegna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione, nonché i decreti con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare;

Visto il decreto ministeriale del 18 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° febbraio 2011, con il quale è stata modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Moscato di Sardegna»;

Vista la documentata richiesta della regione autonoma Sardegna intesa ad ottenere la rettifica dell'art. 7 del citato disciplinare, al fine di includere nel territorio geograficamente definito «Gallura» anche n. quattro comuni - Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Sant'Antonio di Gallura, Viddalba – che per mero errore materiale erano stati omessi nella proposta del disciplinare presentata, a suo tempo, dalla regione medesima per la modifica;

Ritenuta accoglibile la predetta richiesta della regione autonoma Sardegna e di dover apportare la conseguente rettifica all'art. 7 del disciplinare di produzione sopra richiamato;

Decreta:

Articolo Unico

A titolo di rettifica, l'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Moscato di Sardegna», approvato con il decreto ministeriale del 18 gennaio 2011 richiamato in premessa, è sostituito come segue:

«Le sotto denominazioni geografiche tradizionali "Tempio Pausania" o "Tempio" e "Gallura" sono riservate al "Moscato di Sardegna" spumante spumantizzato in Gallura e proveniente da uve ammesse, prodotte e vinificate rispettivamente nel territorio amministrativo di Tempio Pausania e nel territorio geograficamente definito "Gallura", il quale comprende l'intero territorio dei comuni di Aggius, Aglientu, Arzachena, Badesi, Berchidda, Bortigiadas, Budoni, Calangianus, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, Luras, Monti, Olbia, Oschiri, Palau, Sant'Antonio di Gallura, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura, Telti, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu, in Provincia di Olbia-Tempio, e il comune di Viddalba in provincia di Sassari.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08648

DECRETO 15 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Canavese».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al

31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n.88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto d.l.vo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la richiesta presentata dal Consorzio di tutela e valorizzazione vini D.O.C. Caluso, Carema e Canavese, per il tramite della regione Piemonte, intesa a modificare il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alla proposta del Consorzio sopra indicato, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Canavese» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 196 del 23 agosto 2010;

Considerato non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover pertanto procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Canavese» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Canavese», approvato con Dm 12 settembre 1996 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini a denominazione di origine controllata «Canavese», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Canavese» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata «Canavese» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “CANAVESE”.

Art. 1. Denominazione e vini.

La denominazione di origine controllata “Canavese” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie, specificazioni aggiuntive o menzioni:
"Canavese" rosso
"Canavese" rosso novello
"Canavese" rosato
"Canavese" rosato spumante
"Canavese" bianco
"Canavese" bianco spumante
"Canavese" Barbera
"Canavese" Nebbiolo.

Art. 2. Base ampelografica

1. La denominazione di origine controllata “Canavese” senza alcuna specificazione è riservata ai vini rosso, rosso novello, rosato, rosato spumante ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
Nebbiolo, Barbera, Uva Rara (detta Bonarda di Cavaglià), Freisa, Neretto, da soli o congiuntamente minimo 60%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino ad un massimo del 40%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

2. La denominazione di origine controllata “Canavese” senza alcuna specificazione è riservata al vino bianco e bianco spumante ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:
100% Erbaluce.

3. La denominazione di origine controllata “Canavese” con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Nebbiolo
Barbera
è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere per un massimo del 15% alla produzione di detti vini le uve provenienti dai vitigni a bacca di colore analogo non aromatici idonei alla coltivazione nella regione Piemonte iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

Art. 3. Zona di produzione delle uve.

1. La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini atti ad essere designati con la denominazione di origine controllata “Canavese” comprende l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Torino: Agliè, Albiano d'Ivrea; Alice Superiore, Andrate, Azeglio, Bairo, Baldissero Canavese, Balangero, Banchette, Barbania, Barone, Bollengo, Borgiafio, Borgofranco d'Ivrea, Borgomasino, Burolo, Busano, Cafasse, Caluso, Candia Canavese, Caravino, Carema, Cascinette d'Ivrea, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiaverano, Chiesanuova, Ciconio, Cintano, Cofieretto Castelnuovo, Colleretto Giacosa, Corio, Coassolo, Cossano Canavese, Cuceglio, Cuorgnè, Favria, Feletto, Fiorano Canavese, Forno Canavese, Front, Germagnano, Ivrea, Lanzo Torinese, Lessolo, Levone, Loranzè, Lugnacco, Lusigliè, Maglione, Mazzè, Mercenasco, Montalenghe, Montaldo Dora, Nomaglio, Oglianico, Orio Canavese, Ozegna, Palazzo

Canavese, Parella, Pavone Canavese, Pecco, Perosa Canavese, Pertusio, Piverone, Pont Canavese, Prascorsano, Pratiglione, Quagliuzzo, Quassolo, Quincinetto, Rivara, Rivarolo Canavese, Romano Canavese, Salassa, Salerano, Sarnone, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Giorgio Canavese, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Ponso, Scarmagno, Settitno Rottaro, Settirno Vittone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torre Canavese, Valperga, Vauda Canavese, Vestignè, Vialfrè, Vidracco, Villareggia, Vische, Vistrorio l'intero territorio dei seguenti comuni della provincia di Biella: Cavaglià, Dorzano, Roppolo, Salussola, Viverone, Zimone
e l'intero territorio dei seguenti comuni in provincia di Vercelli: Alice Castello e Moncrivello.

Art. 4. Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Canavese” devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
2. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di buona esposizione, di origine morenica con altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare in negativo le caratteristiche delle uve e dei vini;
-è vietata ogni pratica di forzatura.
E’ consentita l'irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Canavese” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:

Vini	Resa uva t/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
“Canavese” rosso	11	10
“Canavese” rosso novello	11	10
“Canavese” rosato	11	10
“Canavese” rosato spumante	11	9,5
“Canavese” bianco	12	9,5
“Canavese” bianco spumante	12	9,0
“Canavese” Nebbiolo	10	10,5
“Canavese” Barbera	11	10,0

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Canavese” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Canavese gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.
5. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

6. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

7. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di Tutela può fissare i limiti massimi di uva per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Art. 5. Norme per la vinificazione

1.Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3.

2. Le operazioni di imbottigliamento e di spumantizzazione devono essere effettuate nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

vini	Resa uva /vino	Produzione max vino litri
"Canavese" rosso	70%	7.700
"Canavese" rosso novello	70%	7.700
"Canavese" rosato	70%	7.700
"Canavese" rosato spumante	70%	7.700
"Canavese" bianco	70%	8.400
"Canavese" bianco spumante	70%	8.400
"Canavese" Barbera	70%	7.700
"Canavese" Nebbiolo	70%	7.700

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla doc; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.

4. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata "Canavese" a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica.

5. Possono essere riclassificati con la denominazione di origine controllata "Canavese" i vini interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.

Art. 6. Caratteristiche al consumo.

1. I vini di cui all'art. 2 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

"Canavese" rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: intenso, caratteristico, vinoso;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Canavese" rosso novello:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore:caratteristico, vinoso, fruttato;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,0 g/l.

"Canavese" rosato:
colore: dal rosato al rubino chiaro;
odore: delicato, gradevole, vinoso;
sapore: asciutto,armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Canavese" Rosato spumante
spuma: leggera, evanescente;
colore: dal rosato al rubino chiaro;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, asciutto-armonico; da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Canavese" bianco :
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico, fruttato, intenso, gradevole;
sapore: asciutto armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Canavese" bianco spumante
spuma: leggera, evanescente;
colore: paglierino scarico;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: fresco, fruttato, caratteristico;da brut a extradry;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.

"Canavese" Nebbiolo:
colore: rosso rubino o granato, talvolta riflessi aranciati;
odore: caratteristico, delicato, leggermente floreale;
sapore: secco asciutto di buon corpo, leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

"Canavese" Barbera:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talora con riflessi violacei;
odore: vinoso caratteristico, leggermente fruttato;
sapore: asciutto, armonico, di buon corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol.;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

E' facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini, modificare i limiti dell'acidità totale e dell' estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7 Etichettatura designazione e presentazione

1.Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine "Canavese" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
E' inoltre vietato l'utilizzo della menzione aggiuntiva "vigna".
2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Canavese", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Per i vini di cui all'art. 2 le specificazioni dei vitigni, Nebbiolo e Barbera dovranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelle utilizzate per indicare la denominazione di origine controllata "Canavese" e con lo stesso colore.

4. Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 la denominazione "Canavese" immediatamente seguita dalla dicitura "Denominazione di origine controllata" precede immediatamente la specificazione di vitigno.

5. Il vino a denominazione di origine controllata "Canavese" tipologia rosso può utilizzare in etichetta la menzione "novello" secondo la vigente normativa per i vini novelli.
6. Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata "Canavese", con l'esclusione delle tipologie spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 8 – Confezionamento

Le bottiglie in cui viene confezionato il vino "Canavese" devono essere di forma e colore tradizionali, di capacità consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiori a 18,7 cl e con l'esclusione del contenitore da 200 cl.
Sono consentiti i sistemi di chiusura previsti dalla normativa vigente ad esclusione del tappo a corona.

Allegato A

Posizioni Codici	**1 - 4**	**5**	**6 - 8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**
CANAVESE BIANCO	B303	X	888	1	X	X	A	0	X
CANAVESE BIANCO SPUMANTE	B303	X	888	1	X	X	B	0	X
CANAVESE ROSSO	B303	X	999	2	X	X	A	0	X
CANAVESE ROSSO NOVELLLO	B303	X	999	2	C	X	A	0	X
CANAVESE ROSATO	B303	X	999	3	X	X	A	0	X
CANAVESE ROSATO SPUMANTE	B303	X	999	3	X	X	B	0	X
CANAVESE BARBERA	B303	X	019	2	X	X	A	0	X
CANAVESE NEBBIOLO	B303	X	160	2	X	X	A	0	X

11A08649

DECRETO 15 giugno 2011.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Val Polcèvera».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1°agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini,in attuazione dell'art.15 della legge 7 luglio 2009 n.88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010 n.61;

Vista la richiesta presentata, per il tramite della regione Liguria, dalle organizzazioni di categoria Coldiretti e Confederazione italiana agricoltori, per conto dei produttori interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad denominazione di origine controllata «Val Polcèvera»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Liguria, in merito alla proposta sopra indicata, di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val Polcèvera»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda di modifica della denominazione di origine controllata «Val Polcèvera» e del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale – n. 106 del 9 maggio 2011 ;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Val Polcèvera» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Val Polcèvera», approvato con decreto ministeriale 16 marzo 1999 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a partire dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare i vini denominazione di origine controllata «Val Polcèvera», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Val Polcèvera», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 4.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.

Art. 5.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici previsto dall'art. 18 comma 6 del decreto ministeriale 16 dicembre 2010, i codici di tutte le tipologie di vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera", sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

Annesso

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Val Polcèvera”.

Art. 1
Denominazioni e vini

La denominazione d'origine controllata "Val Polcèvera" è riservata ai seguenti vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione :

"Val Polcèvera" bianco, anche nelle tipologie spumante di qualità, frizzante e passito;
"Val Polcèvera" rosso, anche nelle tipologie novello e frizzante;
"Val Polcèvera" rosato, anche nella tipologia frizzante;
"Val Polcèvera” Bianchetta Genovese anche nella tipologia frizzante;
"Val Polcèvera” Vermentino anche nella tipologia frizzante.

La denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" puo' essere accompagnata dalla indicazione della sottozona "Coronata", a condizione che i vini bianchi così designati provengano da uve della zona di produzione delimitata dal successivo art. 3, e rispondano ai particolari requisiti previsti dal presente disciplinare.

Art. 2
Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
vini bianchi:
Vermentino, Bianchetta Genovese e Albarola, da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca bianca non aromatici, da soli o congiuntamente, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40%, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;

vini rossi e rosati:
Dolcetto, Sangiovese e Ciliegiolo da soli o congiuntamente per almeno il 60%;
possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni a bacca nera non aromatici riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria fino ad un massimo del 40% iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010.

I vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" con l’indicazione di uno dei seguenti vitigni:
-Bianchetta Genovese
-Vermentino
devono essere ottenuti da uve provenienti dai corrispondenti vitigni per almeno l'85%.
Possono concorrere alla produzione di detti vini, fino a un massimo del 15%, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, riconosciuti idonei alla coltivazione nella Regione Liguria come sopra identificati.

Art. 3.
Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata "Val Polcevera" ricade nella provincia di Genova individuata dal bacino del torrente Polcevera e dei suoi affluenti Sardorella, Secca, Ricco' e Verde.
La zona comprende in toto o in parte il territorio dei comuni di Genova, Sant'Olcese, Serra Ricco', Mignanego, Campomorone, Ceranesi e Mele.

In particolare i confini della zona seguono (in senso antiorario) i punti geografici sotto menzionati:

-dalla citta' di Genova e la linea ferroviaria a scartamento ridotto Genova - Casella, situata nel territorio del comune di Genova, sino al punto di intersezione con il territorio del comune di Sant'Olcese, ad ovest, proseguendo lungo la direttrice dei monti Bastia, Tascee, Corvo, Crovo, Butegne, Mezzano e Alpe;

-dai piani di Creto, al passo Crocetta di Orero e fino al passo dei Giovi lungo lo spartiacque tra la Val Polcevera e la Valle Scrivia, spartiacque che segue la direttrice dei monti: Alpe, Carossino e Sella, il Passo Crocetta di Orero e i monti: Carmo, Capanna, Vittoria, Cappellino, sino al Passo dei Giovi;

-dal passo dei Giovi fino al Monte Turchino lungo la direttrice Bric Montaldo, Monte Poggio, Monte Leco, Monte Taccone, Bric di Guana, Bric Ronsasco, Prato del Gatto, Monte Orditano, M. Sejeu, M. Proralado, M. Foscallo, Bric Marino, Prato d'Ermo, M. Turchino;

- dal Monte Turchino fino a localita' Vesima lungo la direttrice passo del Turchino, Bric Brusa, Bric Geremia, Monte Giallo, Bricco del Dente, Passo del Faiallo, Monte Reixa, Passo della Gava, Monte Pennone, Bric del Monte, Rio Luvea, localita' Vesima.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Val Polcevera", designato con la sottozona Coronata, comprende la parte del comune di Genova, delimitata a est dal confine della zona, a sud dal mare a ovest dal torrente Varenna e a nord dal confine amministrativo.

Art. 4.
Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Val Polcèvera" devono essere quelle normali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualita'.
I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazioni di origine di cui si tratta e ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con esclusione di quelli umidi o non sufficientemente soleggiati o di pianura alluvionale, atti a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualita'.

Per i nuovi impianti e i reimpianti la densità non puo' essere inferiore a 4000 ceppi/ha.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli tradizionalmente usati nella zona.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve e dei vini derivati.

E' vietata ogni pratica di forzatura.

E' consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva a ettaro e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	uva t/ha	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo
“Val Polcèvera” bianco	9,5 t/ha	9,5 % vol
"Val Polcèvera" rosso	9,5 t/ha	10,0 % vol
“Val Polcèvera” rosato	9,5 t/ha	10,0 % vol
“Val Polcèvera” passito	9,5 t/ha	10,0 % vol
Val Polcèvera “Coronata”	9 t/ha	10,5 % vol

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.
Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito del territorio amministrativo della Regione Liguria.

E' consentito che le operazioni di elaborazione dei mosti e dei vini destinati alla produzione delle tipologie spumante di qualità e frizzante, siano effettuate nell'ambito degli interi territori della regione Liguria e delle regioni limitrofe.

La tipologia rosato puo' essere ottenuta con la vinificazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente. In tal caso valgono le norme piu' restrittive previste nel precedente art. 4.

Il vino a denominazione di origine “Val Polcèvera” novello deve essere ottenuto con una macerazione carbonica di almeno il 40% delle uve .

Nella vinificazione delle uve per i vini a D.O.C. "Val Polcèvera" bianco passito le stesse devono essere appassite su pianta o graticci in locali idonei, con l'esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, fino a presentare un tenore zuccherino di 260 g/l**.**

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti di qualità sono le seguenti:

Tipologia o sottozona	uva /vino	produzione massima. di vino hl /ha
“Val Polcèvera” bianco	70%	66,5
"Val Polcèvera" rosso	70%	66,5
“Val Polcèvera” rosato	70%	66,5
“Val Polcèvera” passito	50%	47,5
Val Polcèvera “Coronata”	70%	66,5

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per i vini "Val Polcevera" bianco, rosso e rosato o il 55% per il vino "Val Polcevera" passito, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita

Art. 6.
Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

"Val Polcevera" bianco:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l**;**

"Val Polcevera" bianco frizzante:
spuma : fine ed evanescente;
colore:giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: delicato, persistente;
sapore: secco, sapido;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,00 %vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

"Val Polcevera"rosso:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole; caratteristico
sapore: secco;di medio corpo
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol ;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Val Polcevera"rosso frizzante:
spuma :fine ed evanescente;
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole;
sapore: secco, di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Val Polcevera"rosso novello:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: gradevole,caratteristico;
sapore: secco;di medio corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l.

"Val Polcevera"rosato:
colore: rosato più o meno intenso;

odore: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

“Val Polcevera”rosato frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: rosato più o meno intenso ;
odore: delicato;
sapore: secco, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15 g/l;

“Val Polcevera”Bianchetta genovese:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, discretamente persistente;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l;

“Val Polcevera”Bianchetta genovese frizzante:
spuma :fine ed evanescente
colore: giallo paglierino piu' o meno carico;
odore: fine, delicato;
sapore: secco, sapido, pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00g/l.

“Val Polcevera”Vermentino:
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.

“Val Polcevera”Vermentino frizzante:
spuma : fine ed evanescente
colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi verdolini;
odore: delicato,fruttato;
sapore: secco, sapido, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50%vol
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,00g/l.

“Val Polcevera” passito:
colore: giallo piu' o meno intenso

odore: ampio, intenso, persistente;
sapore: dolce, caldo, sapido, pieno, persistente;
titolo alcometrico volumico totale minimo: 16,00 % vol di cui almeno 14% svolti;
acidita' totale minima: 4,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 19,00 g/l;

“Val Polcevera”spumante di qualità:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: fine, delicato, persistente;
sapore: secco ,fresco , leggero ma persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidita' totale minima: 5%;
estratto non riduttore minimo: 14,00 /l.

“Val Polcevera” Coronata:
colore:giallo paglierino;
odore: delicato, più o meno intenso e persistente;
sapore: secco, sapido, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%vol;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l;

Per tutte le suddette tipologie di vino, in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno si può rilevare lieve percezione di legno.

E' in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali modificare i limiti dell’acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

Art. 7.
Etichettatura, designazione e presentazione

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "fine", "scelto", "selezionato" e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e tali da non trarre in inganno il consumatore.

Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non piu' grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali piu' restrittive.

Per tutti i vini a DOC “Valpolcevera” è obbligatoria l’indicazione dell'annata di produzione delle uve con l’esclusione delle tipologie frizzante e spumante .

Art. 8.
Confezionamento

I vini a D.O.C. “Val Polcevera”possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di volume nominale fino a 60 litri.
I recipienti di vetro con capacità inferiore ai 5 litri, per cio' che concerne la presentazione, devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

Allegato A

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14
VAL POLCEVERA BIANCO	B342	X	888	1	X	X	A	0	X
VAL POLCEVERA BIANCO FRIZZANTE	B342	X	888	1	X	X	C	0	X
VAL POLCEVERA BIANCO PASSITO	B342	X	888	1	D	X	A	0	X
VAL POLCEVERA BIANCO SPUMANTE DI QUALITA'	B342	X	888	1	X	X	B	0	X
VAL POLCEVERA ROSSO	B342	X	999	2	X	X	A	0	X
VAL POLCEVERA ROSSO FRIZZANTE	B342	X	999	2	X	X	C	0	X
VAL POLCEVERA ROSSO NOVELLO	B342	X	999	2	C	X	A	0	X
VAL POLCEVERA ROSATO	B342	X	999	3	X	X	A	0	X
VAL POLCEVERA ROSATO FRIZZANTE	B342	X	999	3	X	X	C	0	X
VAL POLCEVERA BIANCHETTA GENOVESE	B342	X	026	1	X	X	A	0	X
VAL POLCEVERA BIANCHETTA GENOVESE FRIZZANTE	B342	X	026	1	X	X	C	0	X
VAL POLCEVERA VERMENTINO	B342	X	258	1	X	X	A	0	X
VAL POLCEVERA VERMENTINO FRIZZANTE	B342	X	258	1	X	X	C	0	X
VAL POLCEVERA CORONATA BIANCO	B342	A	888	1	X	X	A	0	X
VAL POLCEVERA CORONATA BIANCO FRIZZANTE	B342	A	888	1	X	X	C	0	X
VAL POLCEVERA CORONATA BIANCO PASSITO	B342	A	888	1	D	X	A	0	X
VAL POLCEVERA CORONATA BIANCO SPUMANTE	B342	A	888	1	X	X	B	0	X

11A08651

DECRETO 17 giugno 2011.

Conferma dell'incarico al consorzio di tutela del formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÁ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Bra»;

Visto il decreto del 10 giugno 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 160 del 10 luglio 2002 con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del formaggio Bra DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra»;

Visto il decreto del 9 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 166 del 19 luglio 2005, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio di tutela del formaggio Bra DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra»;

Visto il decreto del 8 maggio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 122 del 26 maggio 2008, con il quale è stato confermato per un ulteriore triennio al Consorzio di tutela del formaggio Bra DOP l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela è soddisfatta, in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera *a)* del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 delle produzioni controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e dalle attestazioni rilasciate dall'Organismo di Controllo Istituto Nord Ovest

Qualità Soc. coop., autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bra»;

Considerato che lo statuto approvato da questa Amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio di tutela del formaggio Bra DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999,

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto 10 giugno 2002 e già confermato con decreti del 19 luglio 2005 e 8 maggio 2008, al Consorzio di tutela del formaggio Bra DOP con sede in Carmagnola (TO) - via Silvio Pellico, 10 a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Bra».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto decreto ministeriale 10 giugno 2002, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08653

DECRETO 17 giugno 2011.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14, della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità Europee legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione d'origine protetta «Asiago»;

Visto il decreto del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 135 dell'11 giugno 2002 con il quale è stato attribuito al consorzio per la tutela del formaggio «Asiago» il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asiago»;

Visti i decreto 13 aprile 2005, 11 aprile 2008 e 14 aprile 2011 con i quali è stato confermato al Consorzio per la tutela del formaggio Asiago l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Asiago»;

Considerato che il consorzio con nota prot. 93 del 21 febbraio 2011 ha chiesto di modificare, lo statuto approvato con decreto ministeriale del 24 aprile 2002 e che le modifiche sono conformi alla normativa vigente;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione recante il numero di repertorio 222.638 e il numero di raccolta 39357, allegato *C)* con rogito a firma del Notaio Gian Paolo Boschetti del 7 maggio2011,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate la modifiche del testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Asiago, recante il numero di repertorio 222.638 e il numero di raccolta 39357, allegato *C)* con rogito a firma del Notaio Gian Paolo Boschetti del 7 maggio2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il direttore generale ad interim: VACCARI

11A08654

PROVVEDIMENTO 17 giugno 2011.

Iscrizione della denominazione «Porchetta di Ariccia» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÁ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 567 della Commissione del 14 giugno 2011, la denominazione «Porchetta di Ariccia» riferita alla categoria prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.), è iscritta quale indicazione geografica protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale.

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Porchetta di Ariccia», registrata in sede comunitaria con Regolamento (UE) n. 567 del 14 giugno 2011.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Porchetta di Ariccia», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Indicazione Geografica Protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 giugno 2011

Il Direttore generale ad interim: VACCARI

Disciplinare di produzione della «Porchetta di Ariccia» I.G.P.

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.) «Porchetta di Ariccia» è riservata esclusivamente al prodotto di carne suina cotta le cui fasi di lavorazione sono rispondenti alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

Materia prima

La materia prima destinata alla produzione della "Porchetta di Ariccia" I.G.P. proviene da suini di sesso femminile, iscritti ai libri genealogici delle razze Landrace, Large White, Pietrain e relativi ibridi.

Le carcasse che giungono allo stabilimento devono rispondere alle classi S, E, U secondo quanto previsto dalla vigente normativa comunitaria.

La denominazione "Porchetta di Ariccia" I.G.P. è ammessa per la tipologia porchetta intera e per il tronchetto corrispondente alla porzione della mezzena di suino, compresa fra la 3° vertebra dorsale e l'ultima vertebra lombare.

Per la porchetta intera, il peso delle carcasse eviscerate, al momento del conferimento, va da un minimo di 60 Kg. ad un massimo di 90 Kg. Le carcasse della porchetta intera devono avere gli arti anteriori e posteriori e/o la testa.

Per la produzione del tronchetto, il peso della porzione di mezzena, al momento del conferimento, va da un minimo di 14 Kg. ad un massimo di 25 Kg.

Caratteristiche del prodotto:

La "Porchetta di Ariccia" I.G.P. all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

peso della porchetta intera: il peso è compreso tra i 27 Kg. e i 45 Kg., al momento dell'etichettatura di cui all'art. 8;

peso del tronchetto: il peso è compreso tra i 7 Kg. e i 13 Kg., al momento dell'etichettatura di cui all'art. 8.

Le caratteristiche di seguito definite, della crosta e del gusto, sono riferite sia per la porchetta intera che per il tronchetto.

La crosta: nella parte superiore deve avere consistenza croccante, colore marrone; nella parte inferiore, ossia nella zona sottopancia, la crosta può presentare consistenza morbida.

Carne: si presenta all'aspetto di colore compreso tra il bianco e il roseo, caratterizzata dalla presenza delle spezie.

Gusto: deve essere di carne suina aromatizzata al rosmarino, aglio e pepe nero.

Il prodotto al momento dell'immissione al consumo deve avere le seguenti caratteristiche chimico-fisiche:

(acqua libera) Aw: < 0.98;

umidità relativa: < 57%;

grasso: < 33%;

Proteine: > 20%.

Art. 3.

Zona di Produzione

La zona di produzione della "Porchetta di Ariccia" I.G.P. è il territorio del Comune di Ariccia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Metodo di produzione.

Le carcasse di suino, di sesso femminile, destinate alla produzione della "Porchetta di Ariccia" I.G.P. giungono negli stabilimenti di lavorazione ad una temperatura compresa fra 0°/ + 4°C e stoccate in cella frigorifera a temperatura compresa fra 0°/+ 4°C.

La carcassa viene sottoposta, nel laboratorio di preparazione, a disossamento manuale che prevede: l'asportazione di tutte le parti ossee, ad eccezione della tibia e del perone degli arti posteriori e delle parti ossee della testa, quando è presente; la recisione degli arti posteriori e anteriori e l'asportazione della carne in eccesso a livello dei prosciutti, della spalla, del collo e del filetto, al fine di garantire una adeguata cottura della porchetta. Gli arti posteriori vengono recisi a livello dell'articolazione tarsale, mentre gli arti anteriori vengono recisi al livello dell'articolazione fra l'ulna e radio.

Segue la fase della salatura con sale fino marino nella proporzione di 15-30 grammi di sale per chilogrammo di materia prima e successivamente la fase di riposo, con una durata da 5 minuti a 1 ora, dall'inizio dell'operazione, necessaria affinché il sale venga assorbito adeguatamente dalla carcassa o dal tronchetto.

Dopo il riposo, si effettua un massaggio manuale in tutte le parti della carcassa o tronchetto in cui è stato distribuito il sale per un tempo da 30 secondi a 5 minuti con il quale si elimina il sale in eccesso.

Si procede con la speziatura con una miscela di pepe nero, in polvere o macinato grossolanamente, rosmarino ed aglio, nella quantità da 150 a 250 gr. per 100 Kg. di materia prima. Ogni singolo ingrediente non può rappresentare in peso meno del 20% della miscela. La distribuzione della miscela avviene manualmente.

La fase della legatura, che costituisce un elemento significativo nella preparazione della "Porchetta di Ariccia" I.G.P., è una operazione manuale che deve garantire, sia durante che dopo la cottura, il mantenimento della compattezza della porchetta intera e del tronchetto. Essa viene eseguita secondo un processo tradizionale tramandato di generazione in generazione.

La carcassa disossata e condita, destinata alla produzione della porchetta intera, viene legata e cucita attorno ad un tubo di alluminio alimentare o acciaio inox, con lo scopo di favorire internamente un'omogenea trasmissione e diffusione del calore durante la cottura; inoltre possono essere inseriti da 4 a 8 tubi/ferri di alluminio alimentare e/o acciaio inox a livello del collo, delle spalle e delle cosce. Alla carcassa intubata viene praticata la legatura con ago e spago di fibra naturale secondo una procedura che prevede i seguenti passaggi:

la parte rimanente degli arti posteriori, le cui basi ossee sono tibia e perone, viene sollevata e legata con filo di acciaio sopra il tubo successivamente, mediante doppio passaggio di spago; lo spago viene passato sul collo e tirato al fine sia di ridurre la lunghezza della porchetta intera sia di compattarla. Per la legatura del tronco toracico, lo spago viene fatto passare sia all'interno che all'esterno della carcassa, con andamento circolare, interessando ora la parte ventrale ora la parte dorsale. Tale sistema di legatura ha lo scopo di conferire alla porchetta intera la forma originaria della carcassa, che deve rimanere dopo la cottura e dopo l'asportazione di tutti i tubi.

La carcassa disossata e condita, destinata alla produzione del tronchetto, viene arrotolata e cucita con ago e spago di fibra naturale nel senso della sua lunghezza. Successivamente il tronchetto viene accorciato e compattato, passando lo spago per tutta la sua lunghezza e incrociandolo. In ultimo, vengono eseguite da 6 a 8 legature lungo la circonferenza, atte sia a contenere la legatura a croce, sia a mantenere compatta la carne durante la cottura.

La "Porchetta di Ariccia" IGP, così preparata viene introdotta nel forno solo quando, in questo, è stata raggiunta la temperatura interna di almeno 200°C.

La cottura della porchetta avviene ad una temperatura compresa fra 160 e 280°C per un tempo compreso dalle 3 alle 5 ore dall'immissione, in modo da ottenere la formazione di una crosta croccante.

La cottura del tronchetto deve avvenire ad una temperatura compresa tra 160 e 280°C per un tempo compreso dalle 3 alle 6 ore dall'immissione.

La porchetta ed il tronchetto, una volta sfornati, vengono posti nella sala di raffreddamento ad una temperatura compresa fra 10°C e 30°C e per un tempo compreso dalle 5 alle 15 ore dall'immissione, al fine di favorire lo scolo di grasso e liquidi residui. Il raffreddamento, che avviene in modo graduale, toglie altra umidità al prodotto favorendo, la crosta croccante, il colore omogeneo della carne e la conservabilità anche nei giorni successivi alla preparazione. Una volta confezionato, il prodotto può essere conservato in cella frigorifera a temperature comprese fra +2° e +6° C.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Ariccia è una delle località più conosciute e popolari posta a breve distanza da Roma, dove a differenza di altri paesi limitrofi il legame con la porchetta e la sua produzione vanta una tradizione millenaria, presumibilmente risalente ad epoche pre-romaniche e alla popolazione dei Latini. Infatti, non solo si attribuisce ad Ariccia l'origine dei sacerdoti che lavoravano e preparavano le carni suine da offrire in sacrificio nel tempio di Giove Laziale sul vicino Monte Cavo, ma si ritiene anche che grazie alla presenza della nobiltà romana, succedutasi nel corso della storia e che era solita trasferirsi ad Ariccia per la stagione estiva o per organizzare battute di caccia, si sia potuta sviluppare quella maestranza artigiana nel preparare la porchetta presente ancora oggi e che continua a tramandarsi nelle famiglie ariccine da padre in figlio.

La reputazione della "Porchetta di Ariccia" risale al 1950 quando i porchettari di Ariccia guidati dal proprio sindaco allestirono la prima "Sagra della Porchetta di Ariccia", con lo scopo di celebrare questo prodotto tanto gustoso quanto all'epoca già noto. Da allora ogni anno ad Ariccia si svolge questa manifestazione suggestiva e caratteristica dove viene offerta la porchetta su banchi addobbati a festa da venditori vestiti con gli abiti tradizionali ariccini.

Testimonianza di ciò è l'«estratto dal registro degli atti della giunta comunale, del 14 settembre 1962, relativo al contributo per la festa della Patrona S. Apollonia e della sagra della Porchetta», trovato negli archivi del Comune di Ariccia a dimostrazione dell'importanza pluridecennale che la Porchetta di Ariccia I.G.P. ha nelle tradizioni popolari locali.

A proposito della sagra, Vincenzo Misserville, nel 1958, nella rivista "I castelli Romani - Vicende, Uomini, Folclore" scrive: "Tra le numerose sagre dei Castelli Romani, quella ariccina "della Porchetta e del Pane casareccio" è forse l'unica che, per il suo carattere di semplicità paesana, giustifica il suo appellativo: persino nella denominazione essa ha un sapore schiettamente casalingo".

L'utilizzo del nome "porchetta" deriva dal fatto che vengono lavorate solo le carcasse di animali di sesso femminile la cui carne è notoriamente più magra e saporita.

Nel 1974, Giulio Cesare Gerlini, nel libro "Ariccia Storia-Arte-Folclore", scrive, a proposito della Porchetta di Ariccia, che: "l'arte di preparare i porcellini destinati a diventare "porchetta", si può dire che è una esclusività di poche famiglie ariccine i cui componenti si tramandano di padre in figlio." Ed ancora, "l'idea della Sagra venne perché si desiderava far conoscere che il prodotto ariccino si era affermato a tal punto che persino all'estero viene spedita ad imbandire tavoli di conosciuti ristoranti e locali alla moda".

Infatti, i produttori della "Porchetta di Ariccia" I.G.P. hanno mantenuto invariata negli anni la tradizione artigiana della preparazione della porchetta, tramandando di generazione in generazione l'arte di condire, aromatizzare, legare e predisporre la porchetta alla cottura al forno.

Particolare importanza riveste la professionalità e l'esperienza dei "porchettari" ariccini che si adoperano quotidianamente a produrre la "Porchetta di Ariccia". Molte sono le "storiche famiglie", che ancora oggi lavorano con sistemi tradizionali la "Porchetta di Ariccia". I figli o nipoti di questi "porchettari" mantengono viva la produzione nel paese di Ariccia e lo stesso termine viene ancora oggi usato per apostrofare gli appartenenti alle famiglie dei produttori di porchetta.

Nel 1957, lo scrittore Carlo Emilio Gadda, nel suo romanzo "Quer pasticciaccio brutto de via Merulana", riporta una puntuale descrizione di come veniva venduta la porchetta di Ariccia a Roma e illustra chiaramente la già nota reputazione del prodotto. Un venditore di porchetta, infatti, esclama: "La porca, la porca! Ciavemo la porchetta signori! La bella porca de l'Ariccia co un bosco de rosmarino in de la panza! Co le patatine de staggione!………… Carne fina e delicata, pe li signori proprio! Assaggiatela e proverete, v'oo dico io, sore spose: carne fina e saporita!....... Porchetta arrosto cor rosmarino! e co le patate de stagione………".

Da sempre la Porchetta di Ariccia è conosciuta per la sua carne sapida e di colore fra il bianco e il rosa, il cui sapore e profumo sono arricchiti dall'uso sapiente del rosmarino, del pepe e dell'aglio nella preparazione della carcassa; per la croccantezza della crosta che rappresenta la sua caratteristica indiscussa, ottenuta attraverso un'adeguata cottura, e che rimane inalterata anche dopo svariati giorni dalla cottura. Il connubio fra la fragranza della carne e la croccantezza della crosta dipende dalla perizia tradizionale dei porchettari che sanno insaporire, legare, cuocere la carne mantenendo intatta la forma dell'animale per garantire un prodotto estremamente gustoso e croccante. Grazie quindi a tutti questi aspetti, ben combinati tra loro la "Porchetta di Ariccia" è conosciuta ed apprezzata sul mercato. Nel linguaggio comune ormai il consumatore associa il nome della "Porchetta di Ariccia" ad un prodotto di qualità ed è disposto a pagare per esso un prezzo più alto rispetto ad altri prodotti simili presenti in commercio.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo Agroqualità, piazza Marconi n. 25 - 000144 Roma - tel. 06-54228675 - fax 06-54228692 - e-mail: agroqualita@agroqualita.it

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento

La "Porchetta di Ariccia" IGP sia nella tipologia intera che in quella in tronchetto, può essere confezionata intera, in tranci o affettata.

Le confezioni possono essere realizzate con carta e/o plastica per alimenti. Sono usate anche confezioni sottovuoto e/o in atmosfera modificata.

La confezione reca obbligatoriamente sulla etichetta, il logo come sotto descritto e a fianco il logo comunitario, in conformità alle prescrizioni del Reg. CE n.1898/2006 e successive modifiche.

Il logo della denominazione "Porchetta di Ariccia" IGP, come riportato di seguito, è costituito da:

- una forma ellittica avente sfondo di colore giallo di quadricromia C 0% M 0% Y 20% K 0%, delimitato esternamente da tre linee rispettivamente di colore rosso di quadricromia C 0% M 100% Y100 K 0%, bianco di quadricromia C 0% M 0% Y 0% K 0%, e verde di quadricromia C 100% M 0% Y 100% K 0%.

La diagonale maggiore dell'ellisse è il doppio della minore e non può essere inferiore a 1 centimetro;

All'interno dell'ellisse c'è un secondo contorno di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 70%;

In alto, è riportata la scritta Porchetta di Ariccia avente carattere Times New Roman di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 70%;

Sotto la scritta Porchetta di Ariccia ed al centro dell'ellisse è riportata l'immagine classica della porchetta dopo la cottura al forno;

A livello della testa e delle cosce sono raffigurati due rami con foglie di colore verde di quadricromia C 100% M 0% Y 100% K 100%

Sotto l'immagine della porchetta è riportata la scritta I.G.P. avente carattere Times New Roman e di quadricromia C 0% M 100% Y 100% K 70%.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.

11A08655

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 maggio 2011.

Termini e modalità di deposito dei diritti di opposizione nonché alcune modalità di applicazione delle norme sulla procedura di opposizione.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante «Codice della proprietà industriale», a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 226 che stabilisce che il pagamento dei diritti per il deposito delle opposizioni è effettuato nei termini e nelle modalità fissati dal Ministro delle attività produttive, con proprio decreto e l'art. 187 concernente il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante «Determinazione dei diritti sui brevetti e sui modelli», in attuazione del comma 851, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 6, comma 6, che stabilisce, tra l'altro, che i diritti di deposito per le opposizioni ai marchi entreranno in vigore nei termini e con le modalità fissati dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, ai sensi dell'art. 226 del Codice della proprietà industriale;

Visto il proprio decreto del 13 gennaio 2010 n. 33, recante «Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale» adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;

Considerata la necessità di fissare la data a partire dalla quale entra in vigore la procedura di opposizione, nonché il mese a partire dal quale è pubblicato il Bollettino ufficiale dei marchi d'impresa;

Considerata la necessità di individuare il temine e le modalità di deposito dei diritti di opposizione;

Ritenuto, altresì, necessario individuare la modalità di deposito della documentazione relativa alla prova d'uso del marchio da parte dell'opponente o relativa alla esistenza di legittime ragioni per la mancata utilizzazione, atta ad incentivare il risparmio dei costi associati alla documentazione cartacea;

Decreta:

Art. 1.

Termini

1. La procedura di opposizione di cui all'art. 174 e seguenti del Codice della proprietà industriale si applica alle domande di registrazione per marchio di impresa depositate in Italia a partire dal 1° maggio 2011 e ai marchi internazionali pubblicati nel primo numero del mese di luglio 2011 della Gazette de l'Organisation Mondiale de la Proprietè Intellectuelles des Marques Internationales.

2. Il Bollettino ufficiale dei marchi di impresa di cui all'art. 187 del Codice della proprietà industriale, contenente notizie relative alle domande nazionali di registrazione per marchio d'impresa depositate a partire dal 1° maggio 2011, è pubblicato, con cadenza mensile, a partire dal mese di luglio 2011 sul sito Web www.uibm.gov.it.

3. Nel Bollettino ufficiale dei marchi di impresa sono pubblicate, altresì, le rinnovazioni concesse a partire dal 1° maggio 2011.

Art. 2.

Modalità di deposito

1. L'atto di opposizione, indirizzato esclusivamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi, è redatto in conformità al modulo di cui all'allegato 1 ed è inviato direttamente all'Ufficio in tre copie, di cui l'originale in regola con l'imposta di bollo ai sensi dell'art. 225 del Codice della proprietà industriale, ovvero in quattro copie se depositato presso il medesimo Ufficio, che ne rilascia una copia a titolo di ricevuta.

2. Se l'atto di opposizione è depositato direttamente presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, la data di ricevimento attestata dall'Ufficio è considerata data di deposito dell'opposizione. Qualora l'atto di opposizione sia inviato tramite servizio postale all'Ufficio italiano brevetti e marchi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altri servizi di spedizione che attestino la tempestiva ricezione, è considerata data di deposito dell'atto di opposizione la data di ricevimento della raccomandata o del plico.

3. L'atto di opposizione può essere inviato con posta elettronica certificata all'indirizzo imp.lcuibm.div2@pec.sviluppoeconomico.gov.it, nel rispetto del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale».

Art. 3.

Prove dell'uso

1. Le informazioni, le prove e i documenti, di cui all'art. 53, comma 4, del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33, depositati in tre copie, devono essere riprodotti esclusivamente su DVD – ROM, fatta salva la facoltà dell'esaminatore di chiedere l'esibizione di campioni ai sensi dell'art. 53, comma 4 del decreto ministeriale 13 gennaio 2010 n. 33.

Art. 4.

Diritti

1. I diritti di deposito delle opposizioni di cui alla tabella *A)*, lettera *D)*, allegata al decreto 2 aprile 2007 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si applicano agli atti di opposizione a partire dal 1° maggio 2011 con le stesse modalità ivi previste.

2. L'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di deposito di cui al comma 1, deve essere allegata all'atto di opposizione.

3. La mancata produzione dell'attestazione di pagamento al momento del deposito dell'atto di opposizione comporta il ritiro di tale atto ai sensi dell'art. 176, comma 3 del Codice.

Art. 5.

Disposizioni applicative

1. Con provvedimento del direttore generale della Direzione generale per la lotta alla contraffazione – UIBM, saranno rese note le ulteriori istruzioni operative, tra cui le specifiche di cui all'art. 1, comma 2, le modalità di utilizzo della posta elettronica certificata di cui all'art. 2, comma 3, nonché le modalità di riproduzione delle prove dell'uso di cui all'art. 3 ed eventuali indicazioni per valorizzare nel sistema di deposito telematico il campo «Titolo» per il deposito del marchio.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2011

Il Ministro: ROMANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5, foglio n. 11

ALLEGATO

UNA MARCA DA BOLLO OGNI QUATTRO PAGINE

MODULO per OPPOSIZIONE (1/)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE–UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI
DIVISIONE II–AFFARI GIURIDICI E NORMATIVI

ATTO DI OPPOSIZIONE N° ____________

A. OPPONENTE/I		PLURALITÀ DI OPPONENTI fogli/o aggiuntivo/i	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	**A1**		
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	**A2**	COD. FISCALE PARTITA IVA	**A3**
INDIRIZZO COMPLETO	**A4**		
B. DOMICILIO OBBLIGATORIO IN MANCANZA DI RAPPRESENTANTE	**B0**		
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	**B1**		
INDIRIZZO	**B2**		
CAP / LOCALITÀ / PROVINCIA	**B3**		
C. RAPPRESENTANTE	□ mandatario abilitato presso l'UIBM	□ avvocato	
NUMERO ISCRIZIONE ALBO COGNOME E NOME	**C1**		
DENOMINAZIONE STUDIO	**C2**		
INDIRIZZO	**C3**		
CAP / LOCALITÀ / PROVINCIA	**C4**		
D. DOMANDA/REGISTRAZIONE DI MARCHIO CONTRO CUI E' PROPOSTA L'OPPOSIZIONE	**D1**	NAZIONALE N°________ DATA DI DEPOSITO (GG/MM/AAAA) ________ In caso di priorità: DATA DI PRIORITÀ (GG/MM/AAAA) ________ DATA DI REGISTRAZIONE (GG/MM/AAAA) ______ DATA DI PUBBLICAZIONE (GG/MM/AAAA) ______	
	D2	INTERNAZIONALE N°______ DATA DI REGISTRAZIONE / DESIGNAZIONE SUCCESSIVA (GG/MM/AAAA) ______ DATA DI PUBBLICAZIONE (GG/MM/AAAA) ______	
NOME DEL RICHIEDENTE/TITOLARE	**D3**		
PRODOTTI/SERVIZI	**D4**	□ OPPOSIZIONE CONTRO TUTTI I PRODOTTI/SERVIZI DELLA DOMANDA/REGISTRAZIONE	
	D5	□ OPPOSIZIONE CONTRO PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI DELLA DOMANDA/REGISTRAZIONE	
		OSSIA: .... foglio/i aggiuntivo/i □	

MODULO per OPPOSIZIONE (2/)

SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO	**D6**	

E. FONDAMENTO DELL'OPPOSIZIONE		□ **art. 8 c.p.i. diritti anteriori** □ **art. 12, comma 1, lett. c) e d) c.p.i. marchio anteriore**
E1. DIRITTI ANTERIORI - ART. 8 C.P.I.		
-**DIRITTO DELL'OPPONENTE**		
RITRATTO DI PERSONA		
NOME DI PERSONA		
SEGNO NOTORIO		NOME DI PERSONA
		SEGNO USATO IN CAMPO ARTISTICO, LETTERARIO, SCIENTIFICO, POLITICO O SPORTIVO
		DENOMINAZIONE/SIGLA DI MANIFESTAZIONE
		SEGNO/EMBLEMA CARATTERISTICO DI ENTE/ASSOCIAZIONE NON AVENTE FINALITÀ ECONOMICHE
LEGITTIMAZIONE DELL'OPPONENTE		AVENTE DIRITTO
		CONIUGE/FIGLIO/GENITORE/ALTRO ASCENDENTE/PARENTE FINO AL QUARTO GRADO
SPIEGAZIONE DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE E ALTRE OSSERVAZIONI		

MODULO per OPPOSIZIONE (3/)

E2. MARCHIO ANTERIORE - ART. 12, COMMA 1 LETT. C) E D) C.P.I.

Identificazione del marchio anteriore

PLURALITÀ DI MARCHI ANTERIORI
fogli/o aggiuntivo/i

□ **MARCHIO NAZIONALE**

□ **MARCHIO COMUNITARIO**

□ **MARCHIO INTERNAZIONALE**

	□ MARCHIO REGISTRATO	□ DOMANDA DI REGISTRAZIONE DI MARCHIO
DATA DI DEPOSITO (GG/MM/AAAA)		
NUMERO DI DOMANDA		
DATA DI REGISTRAZIONE (GG/MM/AAAA)		
NUMERO DI REGISTRAZIONE		
DATA DI DEPOSITO/RILASCIO (GG/MM/AAAA) E NUMERO DELL'ULTIMO RINNOVO		
DATA DI PRIORITÀ (GG/MM/AAAA) NUMERO E PAESE D' ORIGINE		
DATA DI PREESISTENZA (GG/MM/AAAAA) NUMERO E PAESE D'ORIGINE		

TIPO DI MARCHIO:

□ MARCHIO DENOMINATIVO

□ MARCHIO FIGURATIVO

□ ALTRO (PRECISARE)

SPAZIO RISERVATO PER L'ESEMPLARE DEL MARCHIO
salvo che denominativo (ove del caso, a colori)

PRODOTTI/SERVIZI SU CUI SI BASA L'OPPOSIZIONE

□ **TUTTI I PRODOTTI/SERVIZI DEL MARCHIO ANTERIORE**
□ **PARTE DEI PRODOTTI/SERVIZI DEL MARCHIO ANTERIORE**

ELENCO PRODOTTI/SERVIZI: ....
....
....
foglio/i aggiuntivo/i □

MODULO per OPPOSIZIONE (4/)

LEGITTIMAZIONE DELL'OPPONENTE		TITOLARE/RICHIEDENTE
		LICENZIATARIO DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO
MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE		ART. 12, COMMA 1, LETTERA C) C.P.I. IDENTITÀ TRA I MARCHI E TRA I PRODOTTI/SERVIZI
		ART. 12, COMMA 1, LETTERA D) C.P.I. IDENTITÀ O SOMIGLIANZA TRA I MARCHI E IDENTITÀ O AFFINITÀ TRA I PRODOTTI/SERVIZI (RISCHIO DI CONFUSIONE/ASSOCIAZIONE)
SPIEGAZIONE DEI MOTIVI DELL'OPPOSIZIONE E ALTRE OSSERVAZIONI		

MODULO per OPPOSIZIONE (5/)

F. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA O CON RISERVA DI PRESENTAZIONE

TIPO DOCUMENTO	ALLEGATO	SEGUE
LETTERA D'INCARICO		
PROCURA GENERALE		
RIFERIMENTO A LETTERA D'INCARICO GENERALE O MULTIPLA / PROCURA GENERALE		
PROVA DIRITTI ANTERIORI – ART. 8 C.P.I.		
COPIA DOMANDA/CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE NAZIONALE / COMUNITARIA / INTERNAZIONALE DEL MARCHIO SU CUI È BASATA L'OPPOSIZIONE		
DOCUMENTAZIONE DIRITTO DI PRIORITÀ		
DOCUMENTAZIONE DIRITTO DI PREESISTENZA		
TRADUZIONE IN LINGUA ITALIANA DEGLI ALLEGATI		
LICENZA DELL'USO ESCLUSIVO DEL MARCHIO		
LEGITTIMAZIONE A PRESENTARE L'OPPOSIZIONE: - PROVA DELLA TITOLARITA DEL MARCHIO - PROVA DEI DIRITTI ANTERIORI		
ALTRA DOCUMENTAZIONE		

VERSAMENTO (L'ATTESTATO DEVE ESSERE ALLEGATO AL PRESENTE ATTO DI OPPOSIZIONE)	**Euro**	
FOGLIO AGGIUNTIVO		

DATA DI COMPILAZIONE (GG/MM/AAAA)	

FIRMA DEL / DEGLI OPPONENTE / I / MANDATARI/O	

MODULO per OPPOSIZIONE (6/)

G. PLURALITA' DI OPPONENTI					
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE	G1				
NATURA GIURIDICA (PF / PG)	G2		COD. FISCALE PARTITA IVA	G3	
INDIRIZZO COMPLETO	G4				

11A09209

DECRETO 6 giugno 2011.

Revoca del commissario liquidatore della società cooperativa «Grighini», in Ruinas.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il D.M. 31 gennaio 1985 con il quale la Società Cooperativa «Grighini» con sede in Ruinas (OR) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile (oggi art. 2545-*septiesdecies* del codice civile) e il dott. Giovanni Sanna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il D.D. 16 settembre 1997 con il quale il rag. Gian Piero Uselli è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione del dott. Giovanni Sanna, rinunciatario;

Cmag. Gian Piero Uselli non ha ottemperato a quanto richiesto con la ministeriale del 9 settembre 2008 e successiva diffida del 28 aprile 2009;

Visto che l'ultimo bilancio approvato dall'ente risale all'esercizio 1979 e che lo stesso presenta poste di bilancio con un attivo pari a £. 1.717.082, composto da disponibilità liquide per £. 1.226.580 ed è privo di beni immobiliari;

Tenuto conto che il succitato documento contabile presenta crediti e debiti ormai prescritti per legge;

Ritenuto che non vi siano prospettive di realizzo di attivo per soddisfare creditori;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Rilevata la necessità di revocare il rag. Gian Piero Uselli dall'incarico di commissario liquidatore, senza procedere alla sua sostituzione, per le ragioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Gian Piero Uselli nominato commissario liquidatore della Società Cooperativa «Grighini» con D.D. 16 settembre 1997 è revocato dall'incarico, senza sostituzione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la prosecuzione della liquidazione con nuova nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Qualora nei termini sopra indicati, non pervengano osservazioni o richieste motivate ai sensi dell'art. 3 del presente decreto, la Società Cooperativa «Grighini» con sede in Ruinas (OR), già sciolta con D.M. 31 gennaio 1985, sarà cancellata senza ulteriori formalità dal registro delle imprese.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A09370

DECRETO 17 giugno 2011.

Annullamento del decreto 8 aprile 2011 di scioglimento della società cooperativa «Domus Costruzioni Società Cooperativa», in Scafa.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile, così come modificato dall'art. 10, comma 13, della legge n. 99/2009;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto dirigenziale n. 1/2011/CC regione Abruzzo dell'8 aprile 2011 del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi - Divisione IV con cui si dispone lo scioglimento ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. del codice civile della società cooperativa «Domus Costruzioni Società Cooperativa», con sede in Scafa (Pescara), codice fiscale n. 01667760688;

Tenuto conto che con istanza del 31 maggio 2011 il legale rappresentante della società ha richiesto la revoca del provvedimento in quanto, come poi effettivamente riscontrato, la società costituita in data 4 novembre 2002 in forma di società in nome collettivo si è trasformata in società cooperativa solamente in data 3 marzo 2010;

Considerato che non sussistono pertanto i presupposti per l'applicazione dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che la società cooperativa è stata erroneamente inserita negli elenchi di società cooperative non depositanti il bilancio di esercizio da cinque anni ed oltre trasmessi dalle Camere di commercio per il mezzo di Unioncamere;

Ritenuto di dover provvedere all'annullamento del decreto dirigenziale di cui sopra per la parte inerente lo scioglimento senza nomina di commissario liquidatore della cooperativa sopra citata;

Ritenuto che risulta dimostrato l'interesse pubblico concreto ed attuale all'eliminazione del provvedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto dirigenziale n. 1/2011/CC regione Abruzzo dell'8 aprile 2011 emesso dal Ministero dello sviluppo economico - Divisione IV - è annullato nella parte in cui dispone lo scioglimento della società cooperativa «Domus Costruzioni Società Cooperativa», con sede in Scafa (Pescara), codice fiscale n. 01667760688; per le motivazioni indicate in premessa.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

11A08699

DECRETO 20 giugno 2011.

Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di 98 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli articoli 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 25 marzo 2011 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 98 società cooperative di cui allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 20 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 2/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	CO.IN. E SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIOVANNI IN PERSICETO	BO	EMILIA	02801431202	20/12/2007	AGCI
2	MABO PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CALDERARA DI RENO	BO	EMILIA	01985971207	12/04/1999	
3	GIARY COOP.	PARMA	PR	EMILIA	02226090344	17/06/2002	LEGA
4	IL LECCIO SOCIETA COOPERATIVA	DEGO	SV	LIGURIA	01135080099	01/03/1996	
5	CENTRO POSA SOCIETA COOPERATIVA	GRUMELLO DEL MONTE	BG	LOMBARDIA	03476360163	07/03/2008	
6	COOPERATIVA EDILIZIA CANONICHESE	CANONICA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	00632890166	08/11/1975	
7	D.H. SERVICE COOPERATIVA SOCIALE	CISERANO	BG	LOMBARDIA	03083230163	11/12/2003	
8	EGITALIA SOCIETA COOPERATIVA	CARAVAGGIO	BG	LOMBARDIA	02762850168	08/02/2000	
9	EXTRA COOP.	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG	LOMBARDIA	03435110162	23/10/2007	
10	IPER COOP	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	02984590162	16/09/2002	
11	L.G.A. SOCIETA COOPERATIVA	TREVIGLIO	BG	LOMBARDIA	03210790162	07/04/2005	
12	SOCIETA COOPERATIVA ARENA	CARAVAGGIO	BG	LOMBARDIA	03473050163	28/02/2008	
13	MONTESERVICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CARPENEDOLO	BS	LOMBARDIA	02423610985	24/06/2003	
14	NEW LAVORO	CALCINATO	BS	LOMBARDIA	02574400986	12/11/2004	
15	OFFICINA BRESCIANA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02629010980	23/02/2005	
16	S.G.A.	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	02556810980	09/09/2004	
17	COOPERATIVA SOCIALE L'ARCOBALENO - TENDA	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR	LOMBARDIA	01058810191	27/04/1994	
18	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA LUGANO	CREMONA	CR	LOMBARDIA	01210930192	25/02/2000	
19	PEGASO	LECCO	LC	LOMBARDIA	03021730134	18/01/2007	
20	SISTEMA SERVICE	COSTA MASNAGA	LC	LOMBARDIA	03089560134	19/12/2007	
21	CIVETTA SOCIETA COOPERATIVA	MERATE	LC	LOMBARDIA	02826010130	15/06/2004	
22	COOPERATIVA DEL POPOLO DI OPERA	OPERA	MI	LOMBARDIA	13051070152	07/02/2000	
23	COOPERATIVA EDILIZIA MILANESE	MILANO	MI	LOMBARDIA	80060010156	26/10/1945	
24	COOPERATIVA LE PIRAMIDI	INVERUNO	MI	LOMBARDIA	04110530963	17/10/2003	
25	DUE EMME SERVICE	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	04541760965	27/09/2004	
26	TECHNO SHOP	MILANO	MI	LOMBARDIA	05321290966	23/05/2006	UNCI
27	TRASPORT ONE SOCIETA COOPERATIVA COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	02044880223	16/10/2007	
28	EUROJOLLY SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	04386710968	28/04/2004	
29	SOCIETA COOPERATIVA ATHENA	MILANO	MI	LOMBARDIA	04125890964	13/11/2003	
30	ARTEDIL SOCIETA COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	03662660962	05/09/2002	
31	SEVEN PICCOLA SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	13347770151	01/02/2001	UNCI
32	BLU - MAN SOCIETA COOPERATIVA	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	03271790960	17/09/2001	
33	TUBILANDIA SOCIETA COOPERATIVA	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02134850201	15/12/2005	
34	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA 3 JOLI	VOGHERA	PV	LOMBARDIA	01841310186	10/12/1999	
35	C.L.F.	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	03016900122	12/12/2007	
36	COOPERATIVA LA MIMOSA	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	01976160125	07/03/1991	
37	DIAMANTE COOPERATIVA SOCIALE	MALNATE	VA	LOMBARDIA	0272340124	31/05/2002	
38	MONTI SERVICE LOGISTIC	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	02322860020	10/07/2007	UNCI
39	PLAYGROUND PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	PORTO CERESIO	VA	LOMBARDIA	02814800120	16/03/2004	
40	PROGETTO CDS SOCIETA COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	03040710125	03/04/2008	
41	SOCIETA COOPERATIVA VALLI PREALPINE	VARESE	VA	LOMBARDIA	02680140122	26/09/2001	CCI
42	TICINO LATTE	VARESE	VA	LOMBARDIA	01502170127	09/01/1985	

ELENCO N. 2/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
43	VERBANO MUSIC	CARAVATE	VA	LOMBARDIA	02365600127	17/03/1997	
44	ZELA SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA	CASTIGLIONE OLONA	VA	LOMBARDIA	02811960125	02/03/2004	
45	ATHENA CONSULTING GROUP PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	OFFIDA	AP	MARCHE	01420580449	28/07/1994	
46	C.P.A. MODAMARCHE SOCIETA COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01254120445	01/12/1989	
47	ELISA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	ASCOLI PICENO	AP	MARCHE	01413390442	30/04/1994	
48	PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA EUROCOLOR	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	MARCHE	01597670445	07/10/1999	
49	COOPARCH	POPPI	AR	TOSCANA	01505780518	06/05/1996	**CCI**
50	SERVIZI GLOBALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	FIGLINE VALDARNO	FI	TOSCANA	05622220480	06/03/2006	**AGCI**
51	IN VOLO PER IL MONDO	FIRENZE	FI	TOSCANA	05730520482	08/03/2007	
52	A.SE.TRA. AMBIENTE SERVIZI TRASPORTI	SCANDICCI	FI	TOSCANA	04885830481	22/04/1998	
53	LA CASA DEGLI ARTIGIANI SOCIETA COOPERATIVA	GROSSETO	GR	TOSCANA	01169820535	20/05/1998	
54	CERROSUGHERO	SANTA FIORA	GR	TOSCANA	01317200531	06/02/2004	
55	COOPERATIVA EKRU' 20 SOCIETA COOPERATIVA	ROSIGNANO MARITTIMO	LI	TOSCANA	01515270492	01/12/2005	
56	C.E.S.A.S. COOPERATIVA ECOLOGICA SOCIALE AMBIENTALE SERVIZI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	PORTOFERRAIO	LI	TOSCANA	01311120495	04/01/2000	
57	AMBIENTELBA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	MARCIANA MARINA	LI	TOSCANA	01263540492	23/07/1998	
58	PEGASO - SERVIZI TECNICI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI	LIVORNO	LI	TOSCANA	01216980498	03/04/1997	
59	MOVIMENTARE	LIVORNO	LI	TOSCANA	01410690497	19/09/2002	
60	PREVIDENZA & FUTURO	BIBBONA	LI	TOSCANA	01808750465	07/02/2001	
61	D. & P. COSTRUZIONI PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	01764560460	10/02/2000	
62	EDIL GIEMME	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	02027130463	28/02/2006	
63	LA FOLGORE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	LUCCA	LU	TOSCANA	01727040469	26/03/1999	
64	TRANSILVANIA	LUCCA	LU	TOSCANA	01833000464	07/09/2001	
65	ASSICURACOOP MASSA-CARRARA COOPERATIVA DI SERVIZI ASSICURATIVI	MASSA	MS	TOSCANA	01129560452	01/12/2005	**CCI**
66	ATENA	MASSA	MS	TOSCANA	01026910453	30/01/2001	
67	EDIL FRA.SAL.	CASCINA	PI	TOSCANA	01809900507	17/11/2006	
68	SOCIETA COOPERATIVA MASAWA	PISA	PI	TOSCANA	01797560503	29/06/2006	
69	CASEIFICIO DI VOLTERRA	SIENA	SI	TOSCANA	01118890522	30/01/2004	
70	COOPERATIVA EDIFICATRICE COLLIGIANA	COLLE DI VAL D'ELSA	SI	TOSCANA	00788480523	27/03/1991	
71	ARABA FENICE PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	CHIUSDINO	SI	TOSCANA	01051130522	30/08/2001	
72	ERGON - SOCIETA COOPERATIVA	MONTERIGGIONI	SI	TOSCANA	00903760528	12/06/1996	
73	LA MAGIA DI SIENA - PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIENA	SI	TOSCANA	00985900521	21/05/1999	
74	ORTOFRUTTICOLA MEDITERRANEA PICCOLA SOCIETA COOPERATIVA	SIENA	SI	TOSCANA	01023740523	18/09/2002	
75	VALLE ALCETO	FOSSATO DI VICO	PG	UMBRIA	02312610542	29/05/1998	
76	A.M. SOCIETA COOPERATIVA	SPOLETO	PG	UMBRIA	02727190544	17/03/2004	
77	SERVICE HOTEL	SPOLETO	PG	UMBRIA	02551170547	12/09/2001	
78	ROYAL SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	FOLIGNO	PG	UMBRIA	02932480540	08/02/2007	**CCI**
79	SAN MARCO	PADOVA	PD	VENETO	03407530280	19/02/1999	**CCI**
80	FLASH TRANSPORT - COOPERATIVA	VIGONZA	PD	VENETO	03987470287	27/01/2005	
81	ATLANTE VENETO COOPERATIVA SOCIALE	PADOVA	PD	VENETO	03280040282	25/08/1997	
82	MARGI MONTATUTTO SOCIETA COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04200790287	11/04/2007	**CCI**
83	F.Z. SOCIETA COOPERATIVA	ALBINASEGO	PD	VENETO	04178230282	31/01/2007	**CCI**
84	ROMITA SOCIETA COOPERATIVA	PADOVA	PD	VENETO	04310120284	09/06/2008	

ELENCO N. 2/2011 COOPERATIVE DA SCIOGLIERE AI SENSI DELL' ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
85	OUIAM SERVICE SOCIETA COOPERATIVA	CONSELVE	PD	VENETO	04241590282	11/10/2007	
86	QUADRIFOGLIO COOPERATIVA SOCIALE	AGNA	PD	VENETO	04239640289	15710/2007	CCI
87	COOPERATIVA SOCIALE DON LORENZO MILANI SOCIETA COOPERATIVA - ONLUS	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01316730298	24/11/2006	
88	JAOHARA SERVICE	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01340310299	22/10/2007	
89	WORK SERVICE	CASTELMASSA	RO	VENETO	01331620292	07/05/2007	
90	ARIANO VERDE SOCIETA COOPERATIVA	ARIANO NEL POLESINE	RO	VENETO	00927800292	20/02/1991	
91	SARA 2000	BADIA POLESINE	RO	VENETO	01267910295	02/12/2004	
92	SOLUZIONI SOCIETA COOPERATIVA	TREVISO	TV	VENETO	03534370261	24/02/2000	
93	D & D RECUPERI EDILIZI	VENEZIA	VE	VENETO	03608240275	01/04/2005	
94	VIS. LA. V. SOCIETA COOPERATIVA	VENEZIA	VE	VENETO	03006570273	12/09/1997	AGCI
95	EUROPA	CHIOGGIA	VE	VENETO	03540420274	18/05/2004	
96	MANUTENZIONE APPALTI E SERVIZI	VENEZIA	VE	VENETO	03060100272	26/03/1998	
97	LA BARCA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	VICENZA	VI	VENETO	02828120242	06/03/2000	
98	SOCIETA COOPERATIVA PARETO	LONGARE	VI	VENETO	03076390248	05/04/2003	

11A08700

DECRETO 27 giugno 2011.

Cancellazione dal registro delle imprese di 73 società cooperative.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LE PMI E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto l'art. 2545-octiesdecies, secondo comma del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 197 del 28 novembre 2008, concernente la riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il D.M. 7 maggio 2009 con il quale è stata disciplinata l'attribuzione delle competenze degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che a seguito di attività di vigilanza, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 87 del 15 aprile 2011 è stato pubblicato l'avviso dell'avvio del procedimento di cancellazione dal registro delle imprese concernente le cooperative in liquidazione ordinaria che non hanno depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi cinque anni, cooperative indicate nell'elenco all'uopo predisposto ed allegato al sopra citato avviso;

Dato atto che non sono pervenute entro i termini domande intese a consentire la prosecuzione della liquidazione da parte di creditori ed altri interessati;

Decreta:

Art. 1.

Il Conservatore del registro imprese territorialmente competente vorrà provvedere alla cancellazione dal registro medesimo delle società cooperative di cui all'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 27 giugno 2011

Il dirigente: DI NAPOLI

ELENCO N. 1/2011 COOPERATIVE DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

n.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
1	SERVIZI DISTRIBUZIONE EUROPEA SOC. COOP. A R.L. P.S.C. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	07201200016	24/03/2005	
2	I.A.R.A. IMPRENDITORI AGRICOLI RIUNITI ALESSANDRINI SOCIETA' COOPERATIVA	AL	ALESSANDRIA	PIEMONTE	96002730065	24/02/2006	
3	SOCIETA' COOPERATIVA OVER IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	07795640015	18/03/2005	
4	S.M.A. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TO	TORINO	PIEMONTE	08144470013	19/06/2003	UNCI
5	TERRE D'OC – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	TO	LUSERNA SAN GIOVANNI	PIEMONTE	08130820015	02/11/2005	
6	MILLENIUM SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIODAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08019980013	30/09/2004	UNCI
7	PROFESSION WORK SOCIETA' COOPERATIVA	TO	TORINO	PIEMONTE	08937670019	28/06/2005	
8	IL LAVORO S.C. A R.L.	CN	FABROSA SOTTANA	PIEMONTE	02615690043	17/04/2003	UNICOOP
9	BD SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	08104750016	27/09/2002	
10	LA GINCO SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	TO	TORINO	PIEMONTE	09083220013	23/12/2005	
11	TORRE CALDERINA SOCIETA' COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BA	BISCEGLIE	PUGLIA	03285880724	12/02/1987	
12	L'IPOTENUSA SOC. COOP. EDILIZIA A R.L.	BA	BARI	PUGLIA	00855070728	26/10/1994	UNCI
13	A.C.L.I. PROGETTO FORUM SOC. COOP. A R.L.	BR	BRINDISI	PUGLIA	01354690743	24/06/2004	CCI
14	COOPERATIVA COFARMED DI SERVIZI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BR	OSTUNI	PUGLIA	01341140745	12/12/1991	LEGA
15	COOPERFIN SUD -SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	BA	MODUGNO	PUGLIA	04086180728	31/12/2004	CCI
16	GARDEN LUX PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BA	ACQUAVIVA DELLE FONTI	PUGLIA	05347940727	09/11/2000	UNCI
17	COOP. ARTIGIANA DI GARANZIA DI S. SEVERO E PROVINCIA DI FOGGIA LA SOLIDALE A R.L.	FG	SAN SEVERO	PUGLIA	REA 98635	14/06/1999	UNCI
18	OCEANIA SOCIETA' COOPERATIVA	BA	BARI	PUGLIA	05614060720	23/09/2005	UNCI
19	COOPERATIVA SOCIALE AGAPE	BR	ORIA	PUGLIA	01734420746	10/03/2005	UNCI
20	COOPERATIVA ULTRARAPIDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	OR	CABRAS	SARDEGNA	00562080952	09/02/2001	UNCI
21	COOPERATIVA VALDELSANA MENSA CO.VA.M. - SOC. COOP. A R.L.	SI	POGGIBONSI	TOSCANA	00234840528	16/12/1994	
22	CONSORZIO ARTE -GIARDINO – SOC. COOP. A R.L.	SI	TREQUANDA	TOSCANA	00135270528	18/09/2000	
23	PIEVE DI SAN PIERO – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	FI	FIRENZE	TOSCANA	02055060483	10/11/1994	UNCI
24	COOPERATIVA VALLE GIOIOSA DELL'ORCIA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A R.L.	SI	RADICOFANI	TOSCANA	00253820526	04/10/1978	
25	4 A.D. ITALIA – SOC. COOP. A R.L. DI PRODUZIONE E LAVORO	SI	MONTEPULCIANO	TOSCANA	00527270524	21/09/1989	
26	SOCIETA' COOPERATIVA SRL AGRIMARKET	SI	CASTELNUOVO BERARDENGA	TOSCANA	00529460529	10/09/1992	
27	SOCIETA' COOPERATIVA ASCIANO MOBILI – SOC. COOP. A R.L.	SI	ASCIANO	TOSCANA	00119080521	06/10/1981	
28	FONTE AL GIUNCO – SOC. COOP. A R.L.	SI	MONTEPULCIANO	TOSCANA	00233670520	21/12/1999	
29	TOIINK ASSISTANCE – PICCOLA COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	LI	PORTOFERRAIO	TOSCANA	01415310497	11/12/2003	
30	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.ANTONIO SOC. COOP. A R.L.	VR	TREVENZUOLO	VENETO	80008650238	17/02/2000	CCI
31	FERCOOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	TV	VILLORBA	VENETO	03435790260	03/12/2003	UNCI
32	LA VERA TERRA–CULTURA E PROMOZIONE UMANA COOP. AVENTE PER SOTTOTITOLO AGRICOLTURA, AMBIENTE, ALIMENTAZIONE E	TV	TREVISO	VENETO	01983370261	26/07/2002	UNCI
33	EURO MOLLUSCHI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	VE	CHIOGGIA	VENETO	03269630277	31/05/2007	CCI
34	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA LUNGOMUSON – SOC. COOP. A R.L.	TV	CASTELCUCCO	VENETO	00280220260	23/04/1996	CCI
35	EUROPEAN SERVICE PICCOLA SOC. COOPERATIVA A R.L.	PD	VIGODARZERE	VENETO	03555810286	04/12/2003	CCI

ELENCO N. 1/2011 COOPERATIVE DA CANCELLARE AI SENSI DELL' ART. 2545/18 2° comma CODICE CIVILE

n.	COOPERATIVA	PR	SEDE	REGIONE	COD. FISC.	LIQ. VOL.	ADESIONE
36	AURORA PICC. SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	PD	PADOVA	VENETO	03570220289	22/03/2005	CCI
37	COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' SAN GIOVANNI A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VR	VERONA	VENETO	02862870231	16/04/2009	CCI
38	COOPERATIVA LA TORRE S.R.L.	AV	CASALBORE	CAMPANIA	01528610643	04/05/1992	CCI
39	MERIDIONALE TABACCHI – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AV	CERVINARA	CAMPANIA	01713340642	11/12/1993	CCI
40	COOPERATIVA EDILIZIA CASE AL MARE A R.L.	NA	NAPOLI	CAMPANIA	01124900638	29/12/1982	
41	GRUPPO SARNELLI SOCIETA' COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE	NA	NAPOLI	CAMPANIA	02950040366	05/11/2007	
42	EDIL-ENOTRIA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	NA	CASAMARCIANO	CAMPANIA	01589540630	21/05/2003	UNICOOP
43	COOPERATIVA AGRICOLA ALFANESE – S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	SA	ALFANO	CAMPANIA	02084960653	07/09/2005	UNICOOP
44	BOGIMA SOC. COOP. IN LIQUIDAZIONE	MB	LIMBIATE	LOMBARDIA	03358130965	22/11/2005	UNICOOP
45	PHEDRA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	03704150964	22/11/2005	
46	LE DIMORE BRESCIANE 1 S.C.R.L. IN LIQUIDAZIONE	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	03615450172	28/12/2006	CCI
47	CURIGLIA-MONTEVIASCO FUTURO SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	VA	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	LOMBARDIA	02720380126	25/10/2008	CCI
48	KING PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BS	BRESCIA	LOMBARDIA	03606730178	07/07/2003	UNICOOP
49	A.E.P. COPY – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	MI	MILANO	LOMBARDIA	03671320962	14/12/2006	UNICOOP
50	COOPERATIVA LATTE SAN MARTINO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	MI	MAGENTA	LOMBARDIA	00870300159	08/05/2000	
51	SUNUGAL COOP PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AP	CUPRA MARITTIMA	MARCHE	01482450440	28/05/2003	
52	SCAB SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLTORI BORGOPACESI A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	PU	BORGO PACE	MARCHE	00849320411	30/12/1996	
53	L'EPOCA NUOVA – SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. - IN LIQUIDAZIONE	AP	ASCOLI PICENO	MARCHE	00352190441	19/05/2004	
54	COOPERATIVA EDILIZIA BEGONIA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	AP	FOLIGNANO	MARCHE	00360860423	29/12/2001	
55	DAIANA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RC	MELITO DI PORTO SALVO	CALABRIA	01604520807	03/12/2003	UNCI
56	COMPAGNIA DEI GENTILUOMINI DI VENTURA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RC	REGGIO CALABRIA	CALABRIA	01081300806	11/05/1994	UNCI
57	L'AURORA – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	CS	ROSE	CALABRIA	02352860783	23/04/2002	
58	FAST TRANSPORT PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	BO	BOLOGNA	EMILIA	02074641206	07/03/2005	
59	COOPERATIVA EDIFICATRICE CASTELLACCIO SOC. COOP. A R.L.	BO	IMOLA	EMILIA	00321620379	25/09/1993	
60	SERVICE POINT PICCOLA SOCIETA' COOP. A R.L.	BO	BOLOGNA	EMILIA	02186541203	24/09/2003	
61	POOLIMPIANTI – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	BO	CASTENASO	EMILIA	02192741201	25/09/2003	
62	EDIL – MEC PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	BO	IMOLA	EMILIA	02075341202	17/07/2002	
63	SAN TEODORO PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	GE	GENOVA	LIGURIA	01347730994	13/02/2006	CCI
64	COOPERATIVA AGRICOLA CEMBRANO S.C.R.L.	SP	MAISSANA	LIGURIA	00754000115	18/12/2004	CCI
65	LA NORMANNA SOC. COOP. A R.L.	MT	TRICARICO	BASILICATA	00097830772	28/11/1991	
66	COOPERATIVA C.P.M. PICCOLA SOC. COOP. A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	06468521007	28/09/2005	UNICOOP
67	TECNO LINE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	NETTUNO	LAZIO	07849671008	22/02/2008	CCI
68	COOPERATIVA COL.MAT. CENTRO SPECIALISTICA DI FISI	RM	LABICO	LAZIO	04910441007	13/12/1999	CCI
69	COOPERATIVA ITALIANA SERVIZI INTEGRATI A R.L. COOPERATIVA I.S.I. A R.L.	RM	FIUMICINO	LAZIO	05675281009	22/05/2001	UNICOOP
70	I.A.B. SOC. COOP. A R.L.	RM	ROMA	LAZIO	12622520158	03/05/2001	UNICOOP
71	EUROPA 3000 – SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RM	CERVETERI	LAZIO	04432861005	20/01/1997	CCI
72	SO.DI.GEST. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	RM	ROMA	LAZIO	04709681003	25/07/2002	CCI
73	AURORA 2003 – PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. IN LIQUIDAZIONE	RM	ROMA	LAZIO	07640641002	20/10/2005	

11A09148

DECRETO 1° luglio 2011.

Fondo di compensazione degli oneri del servizio postale universale - Esercizio 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE POSTALE

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1999, che ha dato attuazione alla direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, e in particolare:

l'articolo 7, che impone al fornitore del servizio universale di istituire la separazione contabile per ciascun servizio riservato, per i servizi non riservati facenti parte del servizio universale e per i servizi non facenti parte del servizio universale,

l'articolo 10, che, nell'istituire il fondo di compensazione degli oneri del servizio universale, fissa l'aliquota contributiva entro la misura massima del dieci per cento e demanda a un decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la disciplina delle modalità di funzionamento del predetto fondo;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 2003, n. 384, di attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004 ed in particolare l'articolo 5 che ha differito il versamento da effettuare all'entrata del bilancio statale da parte dei titolari di licenza dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno successivo al quale si riferiscono i dati contabili;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, di attuazione della direttiva 2008/6/CE che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità;

Visto il contratto di programma 2006-2008 fra il Ministero delle comunicazioni e Poste Italiane s.p.a. approvato dal CIPE in data 20 luglio 2007, ed in particolare:

l'articolo 3, comma 6 che prevede che, sulla base della separazione contabile certificata redatta conformemente al citato decreto legislativo n. 261 del 1999, Poste Italiane s.p.a. trasmetta all'Autorità di regolamentazione del settore postale, entro il mese di giugno di ogni anno, la quantificazione dell'Onere del Servizio Universale sostenuto nel corso del precedente esercizio, contestualmente ad una previsione dell'Onere relativo all'esercizio di competenza;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 4 febbraio 2000, n. 73, sul rilascio delle licenze individuali nel settore postale, modificato ed integrato dal decreto 15 febbraio 2006, n. 129, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 2006;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 17 novembre 2000, con il quale sono state determinate le modalità di funzionamento del fondo di compensazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 marzo 2001, n. 56;

Considerato che, ai sensi degli artt. 1 e 3 del menzionato decreto 17 novembre 2000, l'autorità di regolamentazione del settore postale è chiamata a determinare annualmente la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2005 recante: "Ambito della riserva postale per il mantenimento del servizio universale", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 2005, n. 304;

Vista la deliberazione CIPE n.77 recante "Linee guida per la regolazione del settore postale" approvata in data 29 settembre 2003;

Visto il decreto 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.164 del 16 luglio 2010, con la quale è stata fissata la misura del contributo di cui trattasi per l'anno 2009;

Vista la documentazione relativa all'esercizio 2010 presentata dalla società per azioni Poste Italiane, trasmessa dalla stessa società in allegato alla nota prot. n. 2446 del 15 giugno 2011;

Considerato che i prospetti della separazione contabile approvati dal Consiglio di Amministrazione della società Poste Italiane sono stati certificati dalla società di revisione PricewaterouseCoopers;

Rilevato che l'onere del servizio postale universale riguardante l'esercizio 2010, al netto delle somme stanziate dallo Stato per compensazioni finanziarie per € 364.000.000,00 (trecentosessantaquattromilioni/00), è risultato pari a € 325.000.000,00 (trecentoventicinquemilioni/00);

Acquisita la documentazione inerente agli introiti lordi comunicati dai soggetti titolari di licenza individuale per l'anno 2009;

Ritenuto che si debba procedere a fissare per l'anno 2010 la misura del contributo da richiedere ai titolari di licenza individuale;

Rilevata l'opportunità di confermare la determinazione adottata per l'anno 2009, anche in considerazione della completa liberalizzazione del mercato postale, fissata dalla direttiva 2008/6/CE al 31 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. Il contributo dovuto dai soggetti titolari di licenza individuale a parziale compensazione degli oneri del servizio postale universale, relativamente all'attività svolta nell'anno 2010, è determinato nella misura del 3% (tre per cento) degli introiti lordi conseguiti nell'anno predetto.

Art. 2.

1. Le somme di cui all'art. 1 devono essere versate all'erario, secondo le modalità indicate dal decreto ministeriale 17 novembre 2000 citato nelle premesse, entro il 30 settembre 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2011

Il direttore generale: FIORENTINO

11A09402

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 14 marzo 2011, n. **3/2011**.

Art. 6, comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122. Spesa annua per studi ed incarichi di consulenza.

Alla pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati

LORO SEDI

PREMESSA.

Il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, interviene, in un contesto di straordinaria necessità ed urgenza, per emanare disposizioni volte al contenimento della spesa pubblica e a contrastare l'evasione fiscale, ai fini della stabilizzazione finanziaria, nonché per il rilancio della competitività economica.

Sul fronte della stabilizzazione finanziaria, la manovra si sviluppa con interventi finalizzati a ridurre il perimetro e i costi della pubblica amministrazione, degli apparati politici ed amministrativi, nonché con misure di contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza.

Tra le disposizioni che incidono sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi, vi è l'art. 6, comma 7, che prescrive un'importante e specifica misura di riduzione delle spese per studi ed incarichi di consulenza.

In particolare la norma, nel perseguire l'obiettivo di valorizzazione delle professionalità interne alle amministrazioni, stabilisce che: «a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

Si ritiene utile fornire alcune indicazioni interpretative della disposizione citata, precisando che la presente circolare è stata condivisa con il Ministero dell'economia e delle finanze, come da nota del 4 marzo 2011, n. 5672.

Amministrazioni destinatarie e decorrenza.

Il decreto-legge n. 78/2010 risponde all'impegno concordato dal Governo in ambito europeo di riportare l'indebitamento netto al di sotto della soglia di riferimento del 3 per cento del PIL entro il 2012.

La manovra, perciò, interviene in larga parte sugli enti e sugli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche i cui conti, sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche individuati dall'ISTAT, ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

L'elenco è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 171 del 24 luglio 2010.

L'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 78/2010, pertanto, si applica alle amministrazioni individuate dal suddetto elenco. Il legislatore, tuttavia, nel confermare tra i destinatari della norma l'inclusione delle autorità indipendenti, ha ritenuto, invece, di escludervi le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati.

Inoltre, l'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in sede di conversione, ha, escluso dall'ambito applicativo della norma «gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario», nonché «le attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Si pone l'accento sul fatto che l'art. 6, comma 20, del decreto-legge n. 78/2010 prevede che le disposizioni dell'art. 6, tra cui quella in argomento, non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

L'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010, introduce il vincolo di riduzione della spesa con decorrenza dal 2011.

Per l'anno 2010 rimane fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266(1), secondo cui «la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 30 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004. Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti.».

Il successivo comma 12, dell'art. 1, della medesima legge n. 266/2005 prevedeva che la suddetta disposizione del comma 9 non si applicasse alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale. Il comma 505 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevedeva un'estensione di ambito poiché disponeva che la citata disposizione di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 266/2005, si applicasse alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Rimaneva salva l'esclusione prevista dai commi 9, 12 della stessa legge n. 266/2005, nonché l'inapplicabilità agli organi costituzionali.

Appare evidente che, a decorrere dal 2011, la misura di riduzione della spesa è più restrittiva per le amministrazioni già contemplate dalla normativa precedente ed ha un ambito di applicazione soggettivo più ampio, ricomprendendo ora anche gli enti locali.

Tipologia di spesa.

La spesa annua oggetto di riduzione è quella per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti. Detta spesa, a decorrere dal 2011, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009.

Con Circolare del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 febbraio 2006, n. 7, è stato chiarito che per spesa «sostenuta» occorre intendere quella «impegnata».

La Corte dei conti SS.RR. in sede di controllo, con deliberazione n. 6 del 15 febbraio 2005, ha fornito una definizione di dette tipologie di incarico.

In particolare, «per gli incarichi di studio, il riferimento è all'art. 5 decreto del Presidente della Repubblica n. 338/1994 che richiede sempre la consegna di una relazione scritta; gli incarichi di ricerca presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione; le consulenze si sostanziano nella richiesta di un parere ad un esperto esterno.».

Le fattispecie sono riconducibili alla categoria del contratto di lavoro autonomo, disciplinato dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il mancato rispetto del vincolo di riduzione della spesa per tali tipologie di incarichi costituisce, per il responsabile dell'affidamento dell'incarico stesso, illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Disposizioni speciali.

La misura di riduzione di spesa prevista dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 78/2010 non si applica per gli incarichi di studio e consulenza conferiti ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, attesa le specifica disciplina prevista per gli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché le puntuali limitazioni di spesa disciplinate con appositi regolamenti adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Per le stesse ragioni si ritengono escluse, dal regime di riduzione previsto dalla norma in oggetto, le strutture di missione di cui all'art. 7, comma 4, del decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», laddove il provvedimento che le istituisce prevede un apposito contingente di personale da utilizzare mediante conferimento di incarichi secondo la tipologia in argomento. Resta ferma l'applicabilità dell'art. 6, comma 3 del decreto-legge n. 78/2010 ai compensi corrisposti ai soggetti che fanno parte delle strutture tecniche di missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 303 del 199, sempre che il compenso non costituisca il trattamento retributivo di servizio.

La presente circolare è soggetta al controllo da parte dei competenti organi.

Roma, 14 marzo 2011

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 12, foglio n. 71.

11A08993

(1) Come modificato prima dall'articolo 27 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e poi dal comma 2 dell'art. 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Quinapril Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/440 del 14 giugno 2011

Specialità medicinale: QUINAPRIL SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Sandoz S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0660/001-004/II/015

Tipo di Modifica: Aggiornamento Drug Master File.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Drug Master File della sostanza attiva prodotta da Esteve S.A., con conseguente aggiornamento delle specifiche del materiale grezzo.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09147

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Famodil»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 867 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: Sigma-TAU Industrie Farmaceutiche Riunite SPA (codice fiscale 00410650584) con sede legale e domicilio fiscale in viale shakespeare, 47, 00144 - Roma (RM) Italia.

Medicinale: FAMODIL.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 4.8 del RCP e corrispondente Paragrafo del Foglio Illustrativo)

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025924010 - «40 mg compresse» 10 compresse

AIC n. 025924022 - «20 mg compresse» 20 compresse

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09198

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Seleparina»

Estratto determinazione V&A.N/V N. 866 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: Italfarmaco S.P.A. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330, 20126 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: SELEPARINA.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta adeguamento agli standard terms.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 026738017 - «2850 UI ANTIXA/0,3 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,3 ml

AIC N. 026738056 - «3800 UI ANTIXA/0,4 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,4 ml

AIC N. 026738068 - «5700 UI ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,6 ml

AIC N. 026738070 - «5700 UI ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,6 ml

AIC N. 026738082 - «7600 UI ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 0,8 ml

AIC N. 026738094 - «7600 UI ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0,8 ml

AIC N. 026738106 - «9500 UI ANTIXA/1 ml soluzione iniettabile» 6 siringhe preriempite da 1 ml

AIC N. 026738118 - «9500 UI ANTIXA/1 ml soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 1 ml

AIC N. 026738120 - «5700 U.I. ANTIXA/0,6 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,6 ml

AIC N. 026738132 - «7600 U.I. ANTIXA/0,8 ml soluzione iniettabile» 2 siringhe preriempite da 0,8 ml

AIC N. 026738144 - «9500 U.I. ANTIXA/1 ml soluzione inettabile» 2 siringhe preriempite da 1 ml

AIC N. 026738157 - «9500 UI ANTIXA/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da47.500 UI/5 ml

AIC N. 026738169 - «9500 UI ANTIXA/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 19.000 UI/2 ml

AIC N. 026738171 - «9500 UI ANTIXA/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142.500

È inoltre modificata, secondo l'adeguamento agli standard terms, la denominazione della confezione come di seguito di seguito indicata:

AIC N. 026738171 - «9500 UI ANTIXA/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142.500

varia in:

AIC N. 026738171 - «9500 UI ANTIXA/ml soluzione iniettabile» 10 flaconi multidose da 142.500 UI/ 15 ml.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09199

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Becozym»

Estratto determinazione AIC/N/V N. 865 del 16 giugno 2011

Titolare AIC: Bayer S.P.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale certosa, 130, 20156 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: BECOZYM.

Variazione AIC: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (punti 4.2, 4.4, 4.6, 4.8 e 4.9 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo)

relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 005647033 - «dosaggio alto compresse gastroresistenti» 20 compresse.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A09200

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Dora Baltea, nei comuni di Saint Pierre e Villeneuve.

Con decreto 31 marzo 2011, n. 1279, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 190, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Dora Baltea nei comuni di Saint Pierre e Villeneuve (AO), identificato al N.C.T. del comune di Saint Pierre al foglio n. 34 p.lla 296 - foglio n. 35 p.lle 250, 305, 307, 313 e del comune di Villeneuve al foglio n. 8 p.lle 243, 250, 251, 297, 298, 299, 301.

11A09144

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso San Rocco, nel comune di Spoleto.

Con decreto 19 maggio 2010, n. 276, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del Demanio, registrato alla Corte dei conti in data 30 maggio 2011, registro n. 9, foglio n. 180, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fosso San Rocco nel comune di Spoleto (PG), identificato al N.C.T. del comune medesimo al foglio n. 25 p.lla 931.

11A09145

Determinazione concernente il progetto della centrale termoelettrica di 1450 Mwe, localizzata nel comune di Colleferro - proponente Italgen S.p.A., in Bergamo.

Si determina:

1) l'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo il progetto della centrale termoelettrica di 1450 Mwe, localizzato nel comune di Colleferro - 00034 Roma, proponente Italgen S.p.A. con sede legale in Via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo;

2) il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

3) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A09146

Progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe localizzata nel comune di Montenero di Bisaccia, proponente ACEA Electrabel produzione S.p.A. con sede in Altino.

Estratto della determinazione direttoriale n. DVA-2011-316 del 14 giugno 2011

Si determina:

1) L'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo il progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinatoda 400 MWe localizzata nel comune di Montenero di Bisaccia, proponente ACEA Electrabel produzione S.p.A. con sede legale in Contrada Selva 496 66040 Altino (Chieti)

2) Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A09201

Progetto della centrale termoelettrica di 800 Mwe localizzata nel Comune di Borgo San Dalmazzo, proponente Italgen S.p.A. con sede in Bergamo.

Estratto della determinazione direttoriale n. DVA-2011-317 del 14 giugno 2011

Si determina:

1) L'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo il progetto della centrale termoelettrica di 800 MWe localizzata nel comune di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) proponente Italgen S.p.A. con sede legale in via G. Camozzi, 124 - 24121 Bergamo.

2) Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A09202

Progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 250 MWe localizzata nel comune di Carrara, proponente Italgen S.p.A. con sede in Bergamo.

Estratto della determinazione direttoriale n. DVA-2011-314 del 14 giugno 2011

Si determina:

1) L'archiviazione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale relativo il progetto della centrale termoelettrica a ciclo combinato da 250 MWe localizzata nel comune di Carrera, proponente Italgen S.p.A. con sede legale in via G. Camozzi, 124 Bergamo.

2) Il presente provvedimento è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale sul sito Web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3) Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tar entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A09203

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Modifica dell'estratto del decreto 20 gennaio 2011 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti.

Il notaio Andreani Stefano, nato a Terni il 13 marzo 1956, conserva il diritto ad esercitare le funzioni notarili nella sede di Terni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto), quale sede di provenienza. Resta, pertanto, senza effetto il D.M. 20 gennaio 2011, pubblicato nella *G.U.* n. 22 del 28.1.2011, nella parte in cui ha disposto il trasferimento del predetto notaio alla sede di Amatrice (distretti notarili riuniti di Viterbo e Rieti).

11A09371

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Roxacin 100 mg/ml»

Decreto n. 56 del 1° giugno 2011

Specialità medicinale per uso veterinario: ROXACIN 100 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini.

Titolare A.I.C.: Laboratorios Calier S.A. con sede in Barcelonès, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Produttore responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Barcelonès, 26 (P.la del Ramassà) - Les Franqueses del Vallès (Barcelona) - Spagna.

Procedura decentrata n. IE/V/0256/001/DC.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola con 1 flacone da 250 ml - A.I.C. n. 104264015.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: enrofloxacina 100,0 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini e suini.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni batteriche causate da ceppi sensibili all'enrofloxacina.

Bovini:

malattie delle vie respiratorie causate da *Pasteurella spp.* o *Mycoplasma spp.*

infezioni gastro-intestinali causate da *E.coli.*

trattamento dei sintomi locali (infiammazione, qualità e quantità del latte) associati a mastiti acute o iperacute in bovini in lattazione, causate da *E.coli.*

Suini:

malattie delle vie respiratorie causate da *Pasteurella spp.* o *Mycoplasma spp.*

infezioni gastro-intestinali causate da *E.coli.*

L'enrofloxacina va utilizzata secondo il riscontro clinico supportata, quando possibile, da un test di sensibilità sull'agente eziologico che indichi l'enrofloxacina come farmaco d'elezione.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 2 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 28 giorni.

Tempi di attesa:

bovini (iniezione sottocutanea):

carne e visceri: 13 giorni;

latte: 84 ore;

bovini (iniezione endovenosa):

carne e visceri: 4 giorni;

latte: 72 ore;

suini (iniezione intramuscolare):

carne e visceri: 10 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

11A08702

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Coste della Sesia».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Piemonte su istanza del Consorzio di tutela nebbioli Alto Piemonte, intesa ad ottenere modifiche del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte, in merito alle modifiche proposte dal Consorzio sopra indicato, al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Coste della Sesia»;

Ha espresso, nella riunione del 24 e 25 maggio 2011, presente il funzionario della Regione Piemonte, parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto, il disciplinare di produzione secondo il testo di seguito annesso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, essere inviate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Annesso

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA "COSTE DELLA SESIA"

Articolo 1. Denominazione e vini.

1. La denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie :

"Coste della Sesia" rosso
"Coste della Sesia" rosato
"Coste della Sesia" bianco
"Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna
"Coste della Sesia" Croatina
"Coste della Sesia" Vespolina

Articolo 2. Base ampelografica.

1.I vini a denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

"Coste della Sesia" rosso e "Coste della Sesia" rosato
Nebbiolo (Spanna) minimo 50%;
possono concorrere alla produzione di detti vini fino a un massimo del 50%, altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte, iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino approvato, con D.M. 7 maggio 2004 e da ultimo aggiornato con D.M. 28 maggio 2010;

"Coste della Sesia" Nebbiolo o Spanna
Nebbiolo (Spanna) minimo 85%;
possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

"Coste della Sesia" Vespolina
Vespolina minimo 85%;
possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

"Coste della Sesia" Croatina
Croatina minimo 85%;
possono concorrere, fino a un massimo del 15%, altri vitigni non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte come sopra identificati;

"Coste della Sesia" bianco
Erbaluce 100%.

Articolo 3. Zona di produzione delle uve.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” comprende l'intero territorio dei seguenti comuni :
Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in provincia di Vercelli;
Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in provincia di Biella.

Articolo 4. Norme per la viticoltura.

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere quelle tradizionali delle zone di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
-terreni: argillosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;
-giacitura: esclusivamente collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi e non sufficientemente soleggiati;
-altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a metri 600 s.l.m.;
-esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;
- densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 2.500;
- forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;
- è vietata ogni pratica di forzatura.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente seguenti:

Vini	resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico Vol.min.naturale
“Coste della Sesia” rosso	10.000	11,00%
“Coste della Sesia” rosato	10.000	11,00%
“Coste della Sesia” bianco	10.000	11,00%
“Coste della Sesia” Nebbiolo	9.000	11,50%
“Coste della Sesia” Croatina	10.000	11,00%
“Coste della Sesia” Vespolina	10.000	11,00%

4.La denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” per le tipologie con indicazione di vitigno Nebbiolo (Spanna), Croatina , Vespolina , può essere accompagnata dalla menzione “vigna”, seguita dal relativo toponimo, purché tali vigneti abbiano un’età di impianto di almeno 3 anni e le seguenti rese uva per ettaro e titoli alcolometrici volumici minimi naturali:

Al terzo anno di impianto

Vino	resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna)	4.850	12,00%
Coste della Sesia Croatina	5.400	11,50%
Coste della Sesia Vespolina	5.400	11,50%

Al quarto anno di impianto

Vino	resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna)	5.650	12,00%
Coste della Sesia Croatina	6.300	11,50%
Coste della Sesia Vespolina	6.300	11,50%

Al quinto anno di impianto

Vino	resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna)	6.450	12,00%
Coste della Sesia Croatina	7.200	11,50%
Coste della Sesia Vespolina	7.200	11,50%

Al sesto anno di impianto

Vino	resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna)	7.250	12,00%
Coste della Sesia Croatina	8.100	11,50%
Coste della Sesia Vespolina	8.100	11,50%

Dal settimo anno in poi

Vino	resa uva Kg/ha	Titolo alcolometrico vol. min. naturale
Coste della Sesia Nebbiolo (Spanna)	8.100	12,00%
Coste della Sesia Croatina	9.000	11,50%
Coste della Sesia Vespolina	9.000	11,50%

5.Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere riportati nel limite di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La possibilità di destinare alla rivendicazione della DOC Coste della Sesia gli esuberi di produzione delle DOCG insistenti nella stessa area di produzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, è subordinata a specifica autorizzazione regionale su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le Organizzazioni di categoria.

6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

7. I conduttori interessati che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

8. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte sentiti il Consorzio di Tutela e le Organizzazioni di categoria può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato.
In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

Articolo 5. Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione dei vini denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" possono essere effettuate nei comuni di cui all’art. 3 del presente disciplinare.

2. Le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio della regione Piemonte.

3. Sono consentite le operazioni di vinificazione e invecchiamento anche a coloro che già sono in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 3, art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 «Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino Gattinara ed approvazione del relativo disciplinare di produzione» .

4. Le rese massime dell'uva in vino finito dovranno essere le seguenti:

Vini	resa uva/vino	produzione max vino litri
“Coste della Sesia” rosso	70%	7000
“Coste della Sesia” rosato	70%	7000
“Coste della Sesia” bianco	70%	7000
“Coste della Sesia” Nebbiolo	70%	6300
“Coste della Sesia” Croatina	70%	7000
“Coste della Sesia” Vespolina	70%	7000

Per l’impiego della menzione “ vigna” fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva kg/ha di cui all’art. 4 punto 4.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

5. E' consentita la scelta vendemmiale dalle denominazioni interamente comprese nella zona di produzione della denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” a condizione che abbiano con quest'ultima compatibilità di resa, di titolo alcolometrico naturale e di composizione ampelografica. Per i vini “Coste della Sesia” la scelta vendemmiale è altresì consentita , ove ne sussistano le condizioni di legge, verso la denominazione di origine controllata “Piemonte” nelle tipologie rosso, rosato e bianco.

6. Possono essere classificati con la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” i vini, interamente compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3, e che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti previsti dal presente disciplinare, previa comunicazione del detentore agli organi competenti.
I vini “Coste della Sesia” possono essere altresì riclassificati verso la denominazione di origine controllata “Piemonte” nelle tipologie rosso, rosato e bianco, purchè corrispondano alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare.

Art. 6. Caratteristiche al consumo.

1. I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

“Coste della Sesia” rosso
colore: rubino intenso tendente all'aranciato se invecchiato;
odore: fine, intenso, caratteristico;
sapore: asciutto, armonico, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

“Coste della Sesia” rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: delicato con fragranza caratteristica;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo:16 g/l.

“Coste della Sesia” bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine, intenso;
sapore: secco, armonico, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 16 g/l.

“Coste della Sesia” Nebbiolo (Spanna) :

colore: rosso granato tendente all'aranciato se invecchiato;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, di corpo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% Vol.;
con menzione "vigna" 12.00 % Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo:20 g/l.

"Coste della Sesia" Croatina :
colore: rosso più o meno intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, equilibrato, di corpo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
con menzione "vigna 11.50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo:19 g/l.

"Coste dalla Sesia" Vespolina
colore: rosso intenso;
odore: caratteristico, intenso;
sapore: secco, armonico, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% Vol.;
con menzione "Vigna" 11.50% Vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l ;
estratto non riduttore minimo: 19 g/l.

2. E' facoltà del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari e forestali modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Articolo 7. Etichettatura e presentazione.

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Coste della Sesia" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa di quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggetti extra, fine, scelto, selezionato, superiore, riserva, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine controllata "Coste della Sesia", è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione del vino "Coste della Sesia" nelle tipologie Nebbiolo (Spanna) , Croatina , Vespolina, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione "vigna" purché:
-le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
-tale menzione sia iscritta nella "Lista positiva" istituita dall'organismo che detiene lo schedario viticolo della denominazione;
-coloro che, nella designazione e presentazione del vino "Coste della Sesia", intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione "vigna" abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;

-la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione “vigna” seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
-la menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50% del carattere usato per la denominazione di origine.

4. Per tutti i vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

5. In sede di designazione, la denominazione “Coste della Sesia” dovrà precedere in etichetta l’indicazione del vitigno o la specificazione bianco o rosso o rosato; inoltre tali specificazioni non potranno essere riportate in etichetta con caratteri di dimensioni superiori , per la larghezza e per l’altezza a quelli utilizzati per indicare la denominazione di origine controllata “Coste della Sesia”.

Articolo 8. Confezionamento.

1. Le bottiglie in cui vengono confezionati per la commercializzazione i vini a denominazione di origine controllata “Coste della Sesia” devono essere di forma e colore tradizionale, munite di tappo raso bocca, di capacità non inferiori a 18,7 cl e non superiori ai 500 cl, con l'esclusione del contenitore da 200 cl.

2. E' vietato il confezionamento e la presentazione nelle bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

11A08650

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana» registrata con regolamento (CE) n. 204/20 del 1° settembre 2007.

Considerato che la modifica è stata presentata Consorzio per la tutela del Formaggio Casatella Trevigiana, con sede in viale Sante Basuzzi n. 20 Paese (TV), e che tale richiesta di modifica è stata sottoscritta dal 100% dei soggetti aventi diritto così come previsto all'art. 9, del decreto ministeriale 21 maggio 2007.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Casatella Trevigiana» così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ANNESSO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «CASATELLA TREVOGIANA»

Art. 1.

Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana "DOP" è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la Casatella Trevigiana DOP deve avere le caratteristiche di seguito riportate.

Caratteristiche organolettiche:

pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la Casatella Trevigiana DOP non classificabile tra i formaggi "spalmabili" o ad elevata cremosità.

Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica.

Profumo lieve, latteo e fresco.

Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche:

Umidità 53% - 60%;

Grasso 18% - 25% sul tal quale;

Proteine: > 12% sul tal quale.

Caratteristiche fisiche:

Forma	Cilindrica	
Peso	Forma grande	1,8 Kg - 2,2 Kg
	Forma piccola	0,20 Kg- 0,70 Kg
Diametro	Forma grande	18 cm - 22 cm
	Forma piccola	5 cm - 12 cm
Scalzo	Forma grande	5 cm - 8 cm
	Forma piccola	4 cm - 6 cm

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della Casatella Trevigiana DOP deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della Provincia di Treviso, che confina a nord con la provincia di Belluno, ad ovest con la provincia di Vicenza, a sud ovest con la provincia di Padova, a sud e sud est con la provincia di Venezia, ad est con la provincia di Pordenone in Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli input (prodotti in entrata) e gli output (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

Caratteristiche del latte:

il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore:

grasso Superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.

Il latte impiegato per la caseificazione del formaggio Casatella Trevigiana DOP deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.

Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.

La razione delle bovine il cui latte è destinato alla produzione di Casatella Trevigiana DOP deve essere composta almeno per il 90% da mangimi originari della zona delimitata di cui all'art. 3. È inoltre vietato l'uso dei seguenti, mangimi, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro.

Tali mangimi, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.

Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca giornalmente apportata deve provenire almeno per il 60% da foraggi.

La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le 48 ore dalla mungitura.

Fasi della trasformazione

Pastorizzazione

È ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di Casatella Trevigiana DOP effettuata in un tempo compreso tra 15 e 25 secondi ad una temperatura compresa tra i 70° C e i 75° C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delle caratteristiche del latte.

Riscaldamento

Il latte va portato alla temperatura di coagulazione, 34° C - 40° C, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

Acidificazione

Avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista all'art.3 del presente disciplinare. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.

Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio Casatella Trevigiana DOP, responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie Streptococcus thermophilus e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis.

Caratteristiche degli innesti

Il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65°C e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

Coagulazione

Determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.

La quantità e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra 15 minuti primi e 40 minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34° C e 40° C.

Prima rottura della cagliata

La cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

Sosta

A tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero.

Il tempo di sosta può variare da 45 minuti primi a 55 minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

Seconda rottura della cagliata

Sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa.

La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce.

Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi, garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura

In questa fase, la cui durata può variare tra i 7 e i 13 minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli standard indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dallo stampo.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3.5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25° C e 40° C.

In fase di spurgo si effettuano da 2 a 4 rivoltamenti.

Salatura

La salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 16° - 20° Baumé, con temperatura compresa tra 4° C e 12° C, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra 40 minuti primi e 50 minuti primi per le forme piccole, e tra 80 minuti primi e 120 minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantità pari allo 0.8 % - 1.2% della massa.

I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della Casatella Trevigiana DOP.

Maturazione

Da effettuarsi in cella a 2° C - 8° C, per 4 - 8 giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. É ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della Casatella Trevigiana DOP.

Confezionamento

La Casatella Trevigiana DOP deve essere immessa al consumo confezionata.

Data la natura altamente deperibile e la delicatezza della Casatella Trevigiana DOP, formaggio «a pasta molle», lunghi trasporti del prodotto non ancora imballato potrebbero pregiudicarne le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche, alterando in particolare i tempi e il tipo di maturazione.

Al fine quindi di garantire la conservazione delle caratteristiche qualitative tipiche del prodotto è necessario prevedere il vincolo territoriale delle operazioni di confezionamento, limitando i tempi tra produzione e imballaggio.

Il confezionamento deve pertanto avvenire all'interno della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicità, la rintracciabilità, il controllo, oltre che per mantenere inalterate le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della Casatella Trevigiana DOP, e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della Casatella Trevigiana DOP sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione.

In particolare la qualità e la tipicità del formaggio Casatella Trevigiana DOP derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione.

La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della Casatella Trevigiana DOP.

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionatasi all'interno dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvengono ceppi diversi di Streptococchi termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di Lattobacilli termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della Marca Trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l., via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (VI) - tel. +39-044-531301,1 - fax +39-0445-313070 - e-mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio Casatella Trevigiana DOP viene identificato mediante il marchio

così costruito: nella parte superiore è presente una "C" bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura "Casatella Trevigiana" in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo è composto con il carattere Carleton, dove la parola "Casatella" è di dimensioni superiori alla parola "Trevigiana", che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe "Denominazione d'Origine Protetta".

L'indicazione "Denominazione d'Origine Protetta" può essere sostituita dalla dicitura "D.O.P."

Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde

pantone 389 U - cyano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%;
pantone 382 U - cyano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%
pantone 368 U - cyano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%.

Colore blu

pantone 288 U - cyano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.

Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola:

le dimensioni della larghezza totale della dicitura "Casatella" non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.

Stante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, é obbligatorio. L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

11A08656

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-157) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso la Libreria dello Stato in Piazza Verdi, 1 - 00198 Roma - tel. 06-85082147 (aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 19.00 il sabato dalle 9.00 alle 13.00);**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile per provincia sul sito www.gazzettaufficiale.it (box Librerie Concessionarie).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.